

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 88
in data 15/07/2014
Prot. N. 10594

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO PRO TEMPORE TREVISAN GILBERTO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaquattordici** addì **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. MARINELLO UGO “		*
4. GANASSIN PAOLA “	*	
5. ZONTA MARCO “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe**.

Il **Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO PRO TEMPORE TREVISAN GILBERTO. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE**, l'ex Sindaco Gilberto Trevisan comunicava, con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010, di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;
- **CHE** la Giunta Comunale con delibera n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva delibera n. 35 del 08/04/2010, ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;
- **CHE** l'ordine all'attività di legale patrocinio da parte del collegio difensivo individuato dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan, non sono stati preventivamente acquisiti dei preventivi di parcella;
- **CHE**, con le deliberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute, previa presentazione di regolare documentazione;
- **CHE**, con delibera n. 40 del 03.05.2010, l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;
- **CHE** il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: "*indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva*";
- **CHE** la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del

13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;

RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco pro tempore si è conclusa con sentenza n°134/12 in data 11.04.2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di **assoluzione con formula piena ex 530, comma I, C.P.P. "perché il fatto non sussiste"**;

ATTESO CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 23.08.2012, è stato integralmente riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan nella causa n. 602/2009 R.G., presso il Tribunale Penale di Bassano del Grappa (VI), sulla base dei presupposti di fatto e di diritto nella medesima puntualmente riportati – (**All. A) alla presente**);

EVIDENZIATO che la **richiesta di rimborso, depositata dal Sindaco pro tempore al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, ammonta a complessivi €125.128,09 al lordo delle ritenute**, come da note spese e competenze presentate dai citati professionisti e allegate alla presente (**All. B)**:

- **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
- **Avviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**
- **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;**
- **Preavviso di fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per €1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso;**

DATO ATTO che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 85/2012 sono stati ad oggi liquidati i seguenti acconti (**All. C** - unitamente ai relativi mandati di pagamento e, ove acquisite, relative fatture):

- determinazione Rep. N. 197, Rep. Gen.le n. 395 del 30.10.2012 – **Pagamento primo acconto di complessivi € 69.861,11**, determinati in ragione di una percentuale del 50% del compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan e dall'Avv. Piero Barolo, nonché dell'intero importo richiesto dal domiciliatario, Avv. Giorgio Gasparotto, pari a € 2.010,13 al lordo delle ritenute e dal Dott. Prof. Tullio Cigni per la consulenza CTP, per un importo di € 12.584,00 al lordo delle ritenute;

- determinazione Rep. N.69, Rep. Gen.le n. 142, in data 04.04.2013 – **Pagamento secondo acconto spese legali pari a € 10.000,00 all'Avv. Primo Michielan e pari a € 10.000,00 all'Avv. Piero Barolo (complessivi € 20.000,00 al lordo delle ritenute)**;

- determinazione Rep. Gen.le n. 443, rep. 220, del 16.12.2013 – **Pagamento terzo acconto spese legali pari a € 10.000,00 all'Avv. Primo Michielan e pari a € 10.000,00 all'Avv. Piero Barolo (complessivi € 20.000,00 al lordo delle ritenute)**;

DATO ATTO, altresì, che il procedimento risulta ad oggi ancora aperto, poiché residua un saldo competenze a favore degli Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo pari a complessivi € 15.266,98;

EVIDENZIATO che nei provvedimenti di assunzione di impegno di spesa e liquidazione sopracitati:

- si attesta che il "rimborso" viene disposto direttamente dall'Ente sulla base di **meri preavvisi di parcella dei legali patrocinatori, intestati al cliente**, in quanto le somme richieste dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan **non sono state dal medesimo anticipate**;

- si dispone -*"per semplificazione contabile"* - di tenere indenne il Sindaco Gilberto Trevisan, delle spese legali, **liquidando in sua vece e per suo conto i legali patrocinatori**.

ATTESO CHE, con interpellanza Prot. N. 125 del 07.04.2014, il capogruppo di minoranza Ezio Marcon, a nome proprio e di Gilberto Trevisan, chiedeva all'Amministrazione di procedere al recupero delle spese legali del procedimento giudiziario de quo, in danno degli esponenti, ex consiglieri comunali, Clemente Peserico e Giuseppe Augusto Guarise;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 27 in data 29.04.2014 (**all. D**) recante risposta all'interpellanza sopracitata e ritenuto non sussistere i presupposti per procedere in danno degli ex consiglieri comunali Clemente Peserico e Giuseppe Augusto Guarise, in quanto l'attività di controllo esercitata sull'operato dell'Amministrazione, è prerogativa fondamentale del Consigliere comunale riconosciuta dall'art. 43 e segg. del Testo Unico Enti Locali e considerato che i fatti denunciati hanno dato luogo ad un procedimento penale;

CONSIDERATO:

-**CHE** nell'ordinamento vigente non è dato rinvenire norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli Amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati per fatti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, infatti, la normativa esistente concerne solo i dipendenti dell'Ente locale;

-**CHE**, diversamente da quanto argomentato nella delibera di G.C. 85/2012 a sostegno della rimborsabilità di tali spese, altra consolidata opzione ermeneutica ritiene non estensibile agli Amministratori locali la disciplina prevista per i dipendenti degli Enti locali, in quanto caratterizzata da disposizioni ispirate alla ratio propria dei contratti collettivi in materia di rapporto di lavoro pubblico ed in quanto non applicabili alla fattispecie de qua le regole generali sul mandato ex art. 1720, c. 2 del C.C. (vedi Cass. N. 10052/2010, n. 25690/2011, Cons. St. n. 2242/2000). Anche gli orientamenti più recenti espressi dalla Cassazione (Cass. N. 12645/2010; Cass. SS.UU. I^a n. 12645/2010; Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 25690/2011; Cass. SS.UU. n. 29097/2011); dalla Corte dei Conti (sez. Giur. Basilicata, sent. N. 165/2012); dal Ministero dell'Interno con parere in data 06.02.2014, hanno optato per la soluzione negativa della problematica;

ATTESO CHE, la Corte dei Conti Sez. reg. Veneto, con il parere reso in data 06.11.2013 (deliberazione n. 334/2013/PAR), ha ritenuto debba essere rimesso al prudente apprezzamento dell'Amministrazione ogni valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai propri Amministratori, potendo altresì contestare la misura del diritto al rimborso, considerato che il credito in questione ha natura indennitaria e non risarcitoria;

PRESO ATTO che, con il citato parere n. 334/2013, la Corte dei Conti per il Veneto ha altresì affermato:

- nel determinare il quantum del rimborso, l'Ente è tenuto ad osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza, in relazione all'importanza dell'attività svolta, poiché l'onere pesa negativamente sul bilancio dell'Ente locale.

Nella fattispecie, con deliberazione di G.C. n. 85/2012, è stato integralmente riconosciuto l'importo richiesto a seguito della sentenza assolutoria, pari a

complessivi € 125.128,09 al lordo delle ritenute, per il patrocinio legale prestato dal collegio difensivo, la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco pro tempore e la domiciliazione:

- Con particolare riguardo al parere espresso sulla parcella dal competente organo professionale, tale strumento, costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa che non avvalorava in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 932/1997). La Cassazione, con recente sentenza n. 7764, depositata il 17.05.2012, ha ridimensionato il ruolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del relativo parere di conformità sulle parcella; infatti in un eventuale giudizio di opposizione proposto dalla controparte, la parcella vidimata assume il valore di semplice dichiarazione unilaterale del professionista, con conseguente inversione dell'onere della prova. Secondo la Cassazione il parere del Consiglio dell'ordine non ha valore di certificazione amministrativa a non esime il professionista dal provare il fondamento delle sue pretese.

Nella fattispecie, alla verifica della congruità delle parcella da rimborsare, richiesta con onere a carico dell'Ente (All. E), all'ordine degli avvocati di Treviso, è stata attribuita la funzione di "...trovare anche aliunde, oltre che negli scritti degli avvocati, la riprova della particolare difficoltà e complessità della fattispecie dell'abuso d'ufficio, reato quanto mai sfuggibile e difficoltoso da qualificare, trattandosi di sfumature rispetto alla illegittimità amministrativa"; nonché strumento idoneo a "qualificare come "gravi e complesse le imputazioni rivolte al Sindaco, tali cioè da giustificare la triplicazione delle parcella (e il quadruplo per la discussione), anche avuto riguardo ad altri possibili reati". (cfr. deliberazione di G.C. n. 85/2012);

- L'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate. La liquidazione, quale momento fondamentale all'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, dev'essere preceduta dal preventivo, puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 D.lgs 267/2000 (Corte Conti Sez. Giurisd. Campania, sent. N. 1320/2013);

Nella fattispecie, come peraltro attestato nei provvedimenti di assunzione impegno di spesa e liquidazione (all. C), non è stato disposto il "rimborso" delle spese legali a favore del richiedente/creditore, in quanto le somme richieste dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan non sono state dal medesimo anticipate e quindi "per semplificazione contabile" si è disposto di "tenere indenne il Sindaco Gilberto Trevisan, delle spese legali, liquidando in sua vece e per suo conto i legali patrocinatori", sulla base di preventivi di parcella conosciuti, nelle voci e negli importi indicati, solo ex post così risolvendosi in un'attività di rimborso priva di limiti;

PER TALI MOTIVI, si formula il presente atto di indirizzo;

D E L I B E R A

1 – Come confermato nel provvedimento di C.C. n. 27 del 29.04.2014 (All. D), di risposta ad interpellanza ad oggetto "Recupero spese legali procedimento giudiziario a carico del Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan", di non procedere in danno degli esponenti, ex consiglieri comunali Clemente Peserico e Giuseppe Augusto Guarise, per recupero delle spese legali sostenute dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan nella causa n. 602/2009 R.G., presso il Tribunale Penale di Bassano del Grappa (VI), conclusasi con assoluzione con formula piena, ritenuto che l'attività di controllo esercitata sull'operato dell'Amministrazione, sia prerogativa fondamentale del Consigliere comunale riconosciuta dall'art. 43 e segg. del Testo Unico Enti Locali e considerato che i fatti denunciati hanno dato luogo ad un procedimento penale;

2 – di dare atto che il procedimento amministrativo è ad oggi ancora aperto, poiché residua un saldo competenze, a favore degli Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo pari a complessivi € 15.266,98, quale "elemento negativo" del Conto Economico che richiede la preventiva assunzione del relativo onere di spesa a carico del Bilancio di competenza;

3 – di sospendere cautelativamente il pagamento del saldo competenze a favore degli Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo, pari a complessivi € 15.266,98;

4 – di disporre l'invio della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la Sezione Giurisdizione per il Veneto, per gli accertamenti di competenza.

5- di comunicare quanto stabilito con il presente provvedimento all'ex Sindaco Gilberto Trevisan e agli Avvocati Primo Michielan, Piero Barolo e Giorgio Gasparotto.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 .

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Giuseppe ZANON

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO Dott. Giuseppe ZANON

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa. La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva. Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00.

COPIA WEB
 Deliberazione N. 85
 in data 23/08/2012
 Prot. N. 12109

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

**SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO
 TREVISAN GILBERTO-RIMBORSO SPESE LEGALI.**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTITRE** del mese di **AGOSTO** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1.	TREVISAN Gilberto - Sindaco		*
2.	GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3.	MARCON Ezio “	*	
4.	SARTORE ALDO “	*	
5.	ROSSI FRANCO “	*	
6.	VICO SABRINA “	*	
7.	GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo.**

Il Vice Sindaco GIACCHERI Dott.ssa Paola assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO TREVISAN GILBERTO - RIMBORSO SPESE LEGALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE**, il Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan ha comunicato con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010 di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;

- **CHE** la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva deliberazione n. 35 del 08/04/2010, **ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco** pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;

- **CHE**, con le deliberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il **Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute**, previa presentazione di regolare documentazione;

2. **CHE**, con delibera n. 40 del 03.05.2010 l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., **condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;**

- **CHE** il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: "**indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva**".

3. **CHE** la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di **non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del 13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;**

RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco si è conclusa con sentenza n°134/12 in data 11.04.2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di **assoluzione con formula piena ex 530, comma I, C.P.P. "perché il fatto non sussiste", come da motivazione e dispositivo che si allegano dispositivo di sentenza allegato sub A);**

RITENUTO che "il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa dello svolgimento del mandato elettivo è da ritenersi espressione di un principio di civiltà giuridica" fondato sull'art. 51 della costituzione e recepito dal legislatore ..." (cfr. Corte dei Conti sez. Reg. controllo Lazio, delibera n. 14/c/2004);

EVIDENZIATO che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli Enti Locali (art. 19 D.P.R. 16.10.1979 n. 509, art. 22 D.P.R. 25.06.1983; art. 67 D.P.R. 13.05.1987 n. 268), ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte del Comune deve essere conseguenza di alcune valutazioni di merito che l'Ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse pubbliche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

VISTO l'art. 28, comma 1, C.C.N.L. personale EE.LL. del 14.09.2000 che, al comma 1, testualmente recita:

"L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ... in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa...".

VISTO, altresì, l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 che anche se riferito a dipendenti di enti locali è da ritenersi estensibile pure agli amministratori locali (giusta risoluzione Direzione Generale Ministero Interno 15900/10/b/1/A in data 09/08/1999 e sentenza Consiglio di Stato Sez. V 17/07/2001 n. 3946);

PRESO ATTO del parere n. 2/2005 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania che ritiene che la previsione di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali sia applicabile anche agli Amministratori Comunali in considerazione del loro status di pubblici funzionari (in questo senso cfr. Corte dei conti SS.RR. 18.06.1986 N°501, Sez. II^ 15/07/1985 N° 141, TAR Abruzzo Sez. Pescara sent. 438/00, C. di S. Sez. V sent. N. 3946/01) e che tale parere, con la eventualità della ripetizione, consente pure la liquidazione dopo il primo grado di giudizio, vista altresì la sentenza del consiglio di Stato Sez. VI sent. N. 5367/2004;

ATTESO CHE, anche non volendo accedere a tale ricostruzione interpretativa, la Corte di Cassazione con sent. 12645/2010 si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli Amministratori locali, ritenuti quali funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante a mandatario con l'Ente di appartenenza ex art. 1720 codice civile;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento deliberativo diretto ad esprimere il gradimento in merito al patrocinio designato dal Sindaco, consente, oltre al possibile previo accollo delle spese legali da parte dell'Ente, anche il successivo rimborso ex post delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente (T.A.R. Abruzzo Pescara, sent. 108/1997 - C.di S. Sez. V sent. N. 552/2007);

RITENUTO che i fatti contestati al Sig. Gilberto TREVISAN, Sindaco del Comune di Rossano Veneto, sono stati posti in essere quale funzionario onorario nell'espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune e da ciò scaturisce il diritto di essere tenuto indenne delle spese legali e processuali a suo carico nel caso di sentenza definitiva di assoluzione;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, depositata dal Sindaco Gilberto Trevisan al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, recante:

8. **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
9. **Avviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**

10. Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;

VISTO, inoltre, il preavviso di fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per € 1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, per la difesa in oggetto;

VALUTATO l'autorevole orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sent. N. 2630/2005 "Sentenza Carnevale", in materia di rimborso delle spese legali sostenute per motivi ascrivibili all'esercizio del proprio ufficio;

PRESO ATTO dei chiarimenti resi con nota prot. n. 8785 del 26.06.2012 e prot. n. 10258 del 25.07.2012, dall'Avv. Primo Michielan, anche a nome del codifensore Avv. Piero Barolo, in merito al rimborso delle spese legali nel procedimento penale in oggetto, così riassumibili:

- **Ai sensi dell'art. 96 c.p.p. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia.**
- **L'attività svolta da ciascuno dei legali incaricati nel procedimento penale in oggetto è stata diversificata per discipline giuridiche interessate dai tre capi di imputazione: ex art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) – ex art. 476 (falsità materiale) c.p. – ex art. 479 (falsità ideologica) c.p., coinvolgendo materie di diritto penale, di diritto amministrativo, di diritto degli Enti Locali e di Diritto Urbanistico;**
- **L'attività svolta ha riguardato pure la preliminare discussione relativa alla capacità processuale del Comune ed all'ammissione di curatore speciale per la tutela degli interessi dell'Ente medesimo come parte civile, affrontata all'udienza del 29.09.2010, con accoglimento mediante ordinanza della tesi difensiva del Sindaco Trevisan. L'attività svolta in fase preliminare ha quindi riguardato anche la problematica della costituzione di parte civile per tutelare l'immagine dell'Ente, quanto mai attuale (Iodo Bernardo).**
- **La tariffa penale prevede che in casi di particolare impegno - nel nostro caso si sono svolte 11 udienze pubbliche - e per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possano essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. Nel caso di specie l'onorario è stato elevato fino al triplo e solo per la discussione fino al quadruplo, avendo gli avvocati stessi qualificato la fattispecie penale assai delicata di impegno e con numerose udienze di trattazione.**
- **A seguito dell'abolizione delle tariffe forensi di cui al D.M. 8.04.2004 n. 127, i legali si sono attenuti, nella determinazione degli onorari, ai criteri generali indicati nella tabella relativa alla tariffa penale, senza peraltro superarli pur essendovi a loro parere i presupposti;**

CONSIDERATO che, da una disamina della Giurisprudenza, piuttosto ampia, pronunciata in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali da parte di Amministratori o dipendenti di Enti locali (Cons. di Stato Sez. V – 17/07/2001 n. 3946 Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, tar Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 – parere Consiglio Giustizia Amministrativa Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006 ecc.) condizioni essenziali perché possa procedersi al rimborso sono:

- Necessità da parte dell'Ente di tutelare i propri diritti e interessi, nonché la propria immagine.
- Accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'Ufficio rivestito dal pubblico funzionario.
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza. Tale situazione di conflitto di interesse si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o colpa grave, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ritiene l'accertamento dell'esistenza di tale conflitto d'interessi vada compiuto necessariamente ex post, valutando le determinazioni del giudice in sede penale;
- conclusione del procedimento giudiziario con una sentenza di assoluzione che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

ACCERTATO in merito alla richiesta di rimborso in esame:

- **relativamente al punto a)** Il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente costituisce un obbligo poiché collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso Ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che la difesa nel giudizio penale risponde all'esigenza di adeguata tutela della P.A., per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e ss. D.P.R. n. 3/57 (Cfr. T.A.R.Veneto, Sez. I, 23 marzo 2000, n. 835).
- **relativamente al punto b)** I fatti contestati al Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune. Tale è l'attività di approvazione di uno strumento urbanistico quale una variante al PRG.
- **relativamente al punto c)** L'assenza di conflitto di interesse con l'Ente di appartenenza è pacifica e non può ravvisarsi, nel comportamento del Sindaco, alcuna situazione di responsabilità sotto il profilo amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio, mancanze in ordine alle quali potrebbe ravvisarsi conflitto di interesse con l'Amministrazione (cfr. Sent. N. 492/2012 Sez. I, T.A.R. Abruzzo);
- **relativamente al punto d)** E' stato acquisito il dispositivo della sentenza del Tribunale Penale di Bassano del Grappa dell'11.04.2012 di assoluzione del Sindaco Gilberto Trevisan con formula piena ex art. 530 c.p.p., comma 1, "perché il fatto non sussiste". Dalla lettura delle motivazioni, depositate il 10.07.2012, la condotta del Sig. Gilberto Trevisan si rivela avulsa da qualsiasi profilo di colpa o dolo, dovendosi in particolare ritenere che i tre criteri informativi della variante di cui alla relazione illustrativa, approvata con delibera consiliare n. 14 del 26.02.2005, non devono assumersi come cumulativi, e che, pertanto, al fine dell'inserimento nella variante di una determinata area, non ne fosse necessaria la presenza congiunta, bastando la presenza di uno solo di essi, nel caso concreto il criterio informatore n. 2 (lotti di completamento).

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. N. 108/1997, Corte dei conti Sez. Giurisdizionale del Lazio sent. 1356/2009) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave;

EVIDENZIATO come con ben due relazioni agli atti, l'Avv.to Michielan, legale dell'Ente, abbia ritenuto le parcelle presentate conformi alla quantità e qualità dell'importante lavoro svolto dai due legali, tra loro complementari nei poliedrici aspetti del processo che imponeva la presenza dello specialista in diritto penale e dello specialista in diritto amministrativo ed, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV^a del 24.05.2005 (Carnevale).

DATO ATTO che, ai fini della verifica di congruità delle parcelle da rimborsare, è stato assunto a riferimento dagli avvocati, come parametro ed uso consentiti dall'art. 2233 c.c. il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettante agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan e conclusosi con esito favorevole;

RISCONTRATO come nessuno tra i presenti è dotato di esperienza professionale in materia di parcelle dell'avvocatura e che quindi, pur condividendo nel merito il lavoro svolto (quanto ad impegno, udienze, tempo dedicato al cliente) trattandosi di assistenza prestata al Sindaco di Rossano Veneto nessuno tra i presenti è in grado di qualificare come "gravi" e "complesse" le imputazioni rivolte al Sindaco, tali cioè da giustificare la triplicazione delle parcelle (e il quadruplo per la discussione), anche avuto riguardo ad altri possibili reati.

PER TALE MOTIVO, pur a conoscenza delle innumerevoli ore di lavoro svolte dai legali, delle innumerevoli udienze e di tutto il lavoro preparatorio la Giunta all'unanimità ritiene di chiedere la verifica della congruità delle parcelle da rimborsare all'ordine degli avvocati di Treviso in modo tale, da trovare anche "Aliunde", oltre che negli scritti degli avvocati, la riprova della particolare difficoltà e complessità della fattispecie dell'abuso d'ufficio, reato quanto mai sfuggibile e difficoltoso da qualificare, trattandosi di sfumature rispetto alla illegittimità

amministrativa;

ACCERTATO inoltre che la somma oggetto della **richiesta di rimborso, ammontante a complessivi € 125.128,09 al lordo delle ritenute**, risulta relativa alle spese per la difesa sostenuta dal Sindaco Gilberto Trevisan, a favore dell'Avv. Primo Michielan, dell'Avv. Piero Barolo, dell'Avv. Giorgio Gasparotto (domiciliatario di entrambi) e del CTP Prof. Arch. Tullio Cigni, nel procedimento penale 602/2009 R.G. PM – 224/10 Tribunale presso il Tribunale Penale di Bassano del Grappa come ben dettagliato nelle note spese e competenze presentate dai citati professionisti;

ACQUISITA agli atti di questo Ente la relazione tecnica di parte, redatta da professore cattedratico, Dott. Prof. Tullio Cigni, in merito a rilevanti problematiche di carattere urbanistico;

RITENUTO quindi, per le motivazioni ampiamente espresse, una volta ottenuto il visto di congruità sulle parcelle, di riconoscere il diritto al Sindaco al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale 602/2009 – 224/10 R.G., conclusosi con la sentenza di assoluzione con formula piena ex 530 C.P.P. "*perché il fatto non sussiste*";

DATO ATTO che la liquidazione di quanto dovuto è disposta nelle more dell'esecutività della citata sentenza di assoluzione dell'11.04.2012 e che qualora un eventuale appello si concludesse con condanna per dolo o colpa grave a carico del Sindaco, verrà ripetuto quanto liquidato perché indebito;

RITENUTO comunque di procedere già in questa fase al pagamento delle spese di difesa in quanto "*l'Ente deve assumere ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento*";

D E L I B E R A

1 – **di riconoscere**, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, **il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco Gilberto Trevisan nella causa n. 602/2009 R.G.**, presso il Tribunale Penale di Bassano del Grappa e pari a **complessivi € 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge** come da avvisi di parcella in atti e di seguito sinteticamente riportati:

11. **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57 al lordo delle ritenute di legge;**
12. **Avviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge.**
13. **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13.**
14. **Preavviso di fattura dell'11.05.2012, dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, emessa dall'Avv. Piero Barolo per la difesa in oggetto.**

2 – **di demandare al Responsabile Gestione Amministrativa l'assunzione del relativo impegno di spesa** una volta acquisita adeguata copertura finanziaria, per rimborsare anche tramite acconti dilazionati, e il visto dell'ordine sulla congruità delle parcelle per rimborso al Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan delle note spese e competenze relative al patrocinio legale e alla consulenza tecnica prestata nel procedimento 602/2009 dai professionisti incaricati.

3 – **di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto è disposta nelle more dell'esecutività della citata sentenza di assoluzione** dell'11.04.2012 e che qualora un eventuale appello si concludesse con condanna per dolo o colpa grave a carico del Sindaco, verrà ripetuto quanto liquidato perché indebito.

4 – **di procedere al rimborso delle spese anche tramite acconti** in base alle disponibilità di bilancio.

* * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 .

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
f.to Dr Paolo ORSO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to Rag. Zelia Pan

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di: **Bassano del Grappa**
in composizione collegiale

nelle persone di:

Dott.ssa Monica Maria Attanasio Pres.del Collegio
Dott. Giuseppe Lauropoli 1° Giudice
Dott. Vincenzo Conte 2° Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

nella causa penale

contro

1) BIZZOTTO MICHELE nato il 15.04.1959 a
Cassola, ivi residente in Via Grande n.57, con
domicilio ivi eletto


Libero - contumace

2) TREVISAN GILBERTO nato il 21/9/1956 a
Bassano del Grappa, residente a Rossano Veneto
(VI), via Cartiera n. 86, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv.to Giorgio Gasparotto in
Bassano del Grappa, via Roma n. 45

Libero - Presente

3) CAMPANA MINO nato il 20.5.1946 a Bassano
del Grappa, ivi residente in via Col Moschin, n. 11
con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via
Bellavitis n. 16

Libero - Assente



Sent. N. 134/12

N.224/10 Mod. 16 Tribunale

N.602/09 R.G. Mod. 21 P.M.

Irrevocabile il _____

SENTENZA

In data 11.04.2012

Depositata in cancelleria

Oggi **10 LUG. 2012**

IL Cancelliere

funzionario giudiziario
Antonella Maso

Fatto avviso di che all'articolo
548/3° comm. C.P.P.

IL Cancelliere

Li _____

Fatta comunicazione ai sensi
dell'art.27 D.P.R. 334/89

IL Cancelliere

Li _____

Invio estratto della Procura della
Repubblica per l'esecuzione

IL Cancelliere


N. _____

Del campione penale

Il _____

Fatta scheda casellario

IL Cancelliere



IMPUTATI

TREVISAN Gilberto; CAMPANA Mino e BIZZOTTO Michele


A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 117 e 323. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, TREVISAN nella sua qualità di sindaco del Comune di Rossano Veneto e di Assessore all'Urbanistica e, perciò, di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni; CAMPANA nella sua qualità di progettista, incaricato dal primo della redazione della variante parziale al P.R.G. di quel Comune, n. 1/2005, attraverso la condotta di cui sub B); BIZZOTTO nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della "Bicos" S.r.l., società di costruzioni (non legittimata a proporre istanza di variante); in violazione di norme di legge - art. 50.2 della legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, nella parte in cui prevede che dette varianti indichino, nella relazione tecnica, gli obiettivi da perseguire ed i limiti di dimensionamento - e del regolamento comunale concernente le norme tecniche di attuazione del citato P.R.G. - nella parte in cui, recepito il contenuto della relazione illustrativa di data 21.2.2005, consentiva l'edificabilità o l'ampliamento di terreni agricoli solo quando si fosse trattato di singoli nuclei familiari, per le esigenze abitative dei figli; complementari al tessuto urbanistico esistente; per rispondere a istanze sociali degne di particolare attenzione in ragione di altrettanto particolari bisogni - intenzionalmente procuravano alla citata "Bicos" S.r.l. un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dalla edificabilità - disposta con delibera n. 14 di data 26.2.2005 - del terreno agricolo censito nel Foglio 2, Mapp. 1514 del Comune di Rossano Veneto, dell'estensione di mq. 2.514, con capacità edificatoria di mc 2.011 (denominato "variante lotto 51"), ed in relazione alla quale detta società ha poi avviato, in data 17.7.2008, l'iter amministrativo per la costruzione di tre villini, ottenendo i primi pareri favorevoli.

Con l'aggravante di cui al comma 2, per la rilevante entità del vantaggio suindicato, posto che il terreno de quo è stato acquistato per la somma di £. 20.000.000, mentre ora, divenuto edificabile, è stimato del valore di circa € 500.000,00.
A Rossano Veneto, il 26 febbraio 2005.

TREVISAN Gilberto e CAMPANA Mino, inoltre:

B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 117, 476 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato che precede, nell'imminenza e nel medesimo luogo di esso; nelle rispettive qualità sopra specificate; nell'esercizio delle loro funzioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- attestavano, nella relazione tecnica illustrativa depositata in Comune in data 21.2.2005, di cui alla legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 e del regolamento comunale concernente le norme tecniche di attuazione del citato P.R.G., che anche il terreno agricolo di cui al lotto 51 aveva i requisiti per essere dichiarato edificabile;
- formavano l'atto falso costituito dall'istanza di variante a nome di tale "Paolin" poi depennato e sostituito dal nome "Dal Molin Luigi e Stralio Maria Rosa" (persone che, ceduto il terreno del lotto 51 alla "Bicos" S.r.l. il 31.1.2001, non avevano mai fatto istanza di variante), allegato alla delibera di variante del 26 febbraio 2005.



Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dott. Carmelo Ruberto**
e difesi dagli Avv.ti F. Turrisi del foro di Bassano del Grappa e Avv. C. Dainese del foro di
Padova, di fiducia per Bizzotto;

Avv.ti P. Michelin e P. Barolo del foro di Treviso, di fiducia per Trevisan;

Avv.ti L. Viel e M. Coletti del foro di Belluno, di fiducia per Campana.

Le parti hanno concluso come segue:

La difesa chiede:

Avv. Michelin, per la difesa di Trevisan, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Avv. Coletti, per la difesa di Campana, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Avv. Viel, per la difesa di Campana, chiede l'assoluzione per l'insussistenza del fatto o diversa
formula di giustizia, in subordine, il minimo della pena, applicazione continuazione, sostituzione
con pena pecuniaria, applicazione indulto o pena sospesa.

Avv. Danese, per la difesa di Bizzotto, chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o
perché il fatto non sussiste, restituzione del bene sottoposto a sequestro.


Avv. Barolo per la difesa di Trevisan chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il P.M. chiede

per Bizzotto l'assoluzione ex art. 530.2 c.p.p;


per Trevisan: capo più grave al capo B) unificati per continuazione: pena di 1 anno e 8 mesi di
reclusione;

per Campana: capo più grave al capo B) unificati per continuazione: pena di 1 anno e 2 mesi di
reclusione




MOTIVAZIONE

A seguito di denuncia sporta nel febbraio 2009 dal sig. Guarise Giuseppe, all'epoca dei fatti consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto, con la quale si denunciavano presunte irregolarità concernenti una delibera adottata dal Consiglio Comunale di Rossano Veneto nel febbraio 2005, di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente in quel Comune, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un terreno di proprietà della Bicos S.r.l. ed alla conseguente trasformazione della sua destinazione urbanistica da agricola a residenziale, venivano iniziate indagini preliminari a carico di Trevisan Gilberto, Sindaco all'epoca del Comune di Rossano, dell'arch. Campana Mino, professionista incaricato della redazione della relazione illustrativa della variante, e di Bizzotto Michele, amministratore unico della Bicos. Le indagini portavano la Procura a richiedere il sequestro preventivo del terreno in questione, sul presupposto della configurabilità a carico degli indagati dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 117, 323, 476 e 479 c.p., disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari con decreto del 29-1-2010 – successivamente oggetto di richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Vicenza con provvedimento in data 4-3-2010 –. L'arch. Campana ed il Trevisan da un lato, e il sig. Bizzotto dall'altro, venivano quindi rinviati separatamente a giudizio: con decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 11-5-2010 i primi due, a seguito di richiesta di giudizio immediato, e con decreto pronunciato il 6-5-2010 dal Giudice dell'Udienza Preliminare il terzo. All'udienza del 29-9-2010, fissata per entrambi i procedimenti, ne veniva peraltro disposta la riunione; nella medesima udienza si costituiva parte civile il Comune di Rossano Veneto, nella persona dell'avv. Francesco Savio, nominato curatore speciale del Comune, ex art. 77 c.p.p., con decreto del Giudice per le Indagini Preliminare datato 13-8-2010, ma, in accoglimento di eccezione formulata dalle difese, il Tribunale ne disponeva l'esclusione – per le ragioni esposte nell'ordinanza pronunciata in udienza, cui si rinvia –, contestualmente rilevando l'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al medesimo Comune e disponendone la rinnovazione – da effettuarsi impersonalmente all'ente – a mente dell'art. 185 c.p.p. Il dibattimento si sviluppava quindi in una pluralità di udienze, in cui venivano sentiti e testi introdotti dall'accusa (il denunciante sig. Guarise, il dr. Peserico Clemente, il prof. Comotti Giuseppe, l'ex Commissario della Forestale Spoladori Alberto, ed i sig.ri Faresin Giancarlo, Stragliotto Maria Rosa, Dal Molin Luigi, e Campagnolo Giorgio), e testi e consulenti citati dalle difese (i sig.ri Sartore Aldo, Giaccheri Paola, Parolin Francesco, Orso Paolo, Lando Roberto, Lando Leopoldo, Viasanti Giuseppe e Marchetti Diana; il prof. Cigni Tullio e l'ing. Vianello Dionisio). All'esito, le parti assumevano le conclusioni trascritte in epigrafe.



In data 26-2-2005 il Consiglio Comunale del Comune di Rossano Veneto approvò, con delibera n. 14, una variante parziale del Piano Regolatore Generale all'epoca vigente nel Comune, a mente dell'art. 50 della L.r. n. 61/85. Erano, infatti, gli ultimi giorni in cui era ancora possibile adottare varianti alla stregua di tale normativa, in luogo che di quella dettata dalla nuova legge urbanistica regionale nel frattempo entrata in vigore – la L.r. n. 11 del 2004 –, atteso che l'art. 48 bis di tale legge, introdotto con L.r. n. 20/2004, consentiva l'adozione e approvazione di varianti ex art. 50, commi 3°, 4° e 9° della L.r. n. 61/85 sino al 28 febbraio 2005. Molti Comuni del Veneto si avvalsero di tale facoltà (così il consulente della difesa ing. Vianello alla pag. 1 della propria relazione ed i testi Orso e Faresin), e numerose furono pertanto le varianti sottoposte in quel periodo all'approvazione della Regione, il che spiega il ritardo con il quale la variante in questione giunse a definitiva approvazione: con delibera n. 357 del 19-2-2008 la Regione Veneto si espresse in senso favorevole alla sua approvazione, con proposte di modifica riguardanti alcuni dei lotti che ne erano interessati (non, però, il lotto 51, *id est* l'area di cui si discute nel presente procedimento), proposte che vennero successivamente recepite dal Comune di Rossano, con definitiva approvazione dell'intera variante da parte della Regione nel maggio/giugno 2008 (cfr. il teste Orso alle pagg. 19 e 20 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 11-1-2012).

L'adozione da parte del Consiglio Comunale di Rossano Veneto della variante in questione – la quale era principalmente orientata al settore residenziale e riguardava una cinquantina di lotti (segnatamente, 55) – aveva invece avuto luogo all'esito di una lunga seduta del Consiglio, iniziata al mattino e terminata a notte tarda, nel corso della quale consiglieri di minoranza avevano insistentemente richiesto che venisse loro fornito un elenco dei nomi dei proprietari dei lotti interessati dalla variante (cfr. il teste Guarise, alle pagg. 9 e 10 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 9-3-2011); per contemperare esigenze di riservatezza con la necessità che i singoli consiglieri fossero a conoscenza di tali nominativi, onde potersi astenere in presenza di cause di incompatibilità, l'elenco venne (infine) consegnato ai consiglieri, col "divieto", peraltro, di fare menzione di tali nomi nel corso della discussione (così il teste Orso, alle pagg. 10 e 11 della sua deposizione). In tale elenco, con riferimento al lotto n. 51 era indicato il nome di tale Paolin, che risultava però cancellato con un tratto di penna e sostituito con quelli dei sig.ri Dal Molin e Stragliotto; in realtà, all'epoca dei fatti l'area in questione non apparteneva ad alcuna persona di nome Paolin, e nemmeno ai sig.ri Dal Molin Luigi e Stragliotto Maria Rosa, bensì alla Bicos S.r.l., che l'aveva acquistata dai precedenti proprietari Dal Molin e Stragliotto ancora nel gennaio 2001 (cfr. l'atto di compravendita in atti).




Tale circostanza – il fatto cioè che l'area fosse di proprietà di soggetto diverso da quelli indicati nell'elenco fornito ai consiglieri comunali nel corso della seduta del 26-2-2005 – venne a conoscenza del Guarise qualche anno più tardi: il Guarise aveva effettuato una visura catastale di tale terreno dopo essere stato interpellato da un cittadino di Rossano, tale sig. Degetto Mario, circa la futura realizzazione in esso di immobili condominiali, e dopo che il medesimo Degetto, alla risposta del Guarise che ciò non sarebbe potuto avvenire in quanto i proprietari dell'area erano i sig.ri Dal Molin e Stragliotto, aveva affermato che la cosa non rispondeva a verità e che aveva visto in loco il Sindaco Trevisan in compagnia del sig. Bizzotto Bruno (fratello dell'odierno imputato Bizzotto Michele) dell'Immobiliare San Marco; avuta contezza dell'effettiva proprietà dell'area all'epoca dell'adozione della variante, il Guarise – che rivestiva ancora la carica di consigliere comunale di minoranza, dopo che nel 2007 il precedente Consiglio Comunale era stato sciolto e commissariato a seguito delle dimissioni di sette consiglieri del gruppo di maggioranza, e dopo che le elezioni successivamente indette avevano fatto registrare nuovamente la vittoria della lista del Trevisan – presentò varie mozioni e richieste di informazioni, e, segnatamente (cfr. le dichiarazioni rese dal Guarise ed i documenti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del giorno 14-12-2010):


- 1) una mozione in data 3-6-2008, con la quale venivano domandati chiarimenti al Sindaco Trevisan in merito all'inserimento dell'area di cui si discute nella variante adottata con la delibera n. 14 ed ai motivi "di bisogno" e "umanitari" con cui tale scelta era stata giustificata di fronte ai componenti della Giunta;
- 2) una domanda del 17-6-2008, indirizzata all'Ufficio Urbanistica del Comune ed intesa ad ottenere copia della richiesta di lotto edificabile eventualmente presentata dai sig.ri Dal Molin e Stragliotto;
- 3) una richiesta, datata 17-8-2008 e rivolta agli ex assessori e consiglieri comunali della lista "Progetto Rossano" in carica sino al dicembre 2007, di conferma, precisazioni o aggiunte in ordine alla risposta fornita dal Sindaco Trevisan alla mozione del 3 giugno;
- 4) un'ulteriore richiesta indirizzata all'Ufficio Urbanistica in data 24-22-2008, diretta ad ottenere ulteriori informazioni sulla vicenda, in particolare in ordine all'autore dell'elenco fornito nel corso della seduta del 26-2-2005 ed all'esistenza di una domanda di lotto edificabile da parte della Bicos S.r.l.

Le richieste in oggetto ricevettero le seguenti risposte (anch'esse prodotte dal Pubblico Ministero nella medesima udienza sopra menzionata):

- 1) nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 1° luglio 2008, il Sindaco Trevisan dichiarò di ricordare che il "caso" Dal Molin e



- Stragliotto gli era stato presentato come di urgente bisogno, portato avanti e sostenuto da autorevole persona dell'associazione "Cuore Verde";
- 2) con nota in data 14-7-2008 il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia ed Urbanistica del Comune di Rossano, sig. Faresin Giancarlo, comunicò che dalle verifiche effettuate non risultava presente presso l'Ufficio Urbanistica alcuna richiesta di inserimento di lotto edificabile dei sig.ri Dal Molin e Stragliotto;
 - 3) degli ex assessori e consiglieri interpellati con la richiesta del 17 agosto, tre (i sig.ri Sartore Aldo, Rossi Franco e Giaccheri Paola) risposero ricordando come la variante al P.R.G. del febbraio 2005 fosse stata approvata all'unanimità, mentre altri sette (i sig.ri Campagnolo Giorgio, Disegna Carlo, Gobbo Loris, Guarise Adriano, Peserico Clemente, Trentin Andrea e Zanon Riccardo), inviarono al Guarise una missiva, datata 7-11-2008, del seguente tenore: *"...Le varie domande aventi ad oggetto la richiesta di variazione di destinazione urbanistica di aree di proprietà sono state esaminate dall'allora maggioranza nelle riunioni dei giorni 01-04-09 febbraio 2005 ... La informiamo che in nessuna delle schede riepilogative era inserito il 'lotto 51' di cui alla sua interrogazione. Lo stesso è stato presentato verbalmente nelle riunioni del 04 e 09 febbraio dall'allora e attuale assessore all'urbanistica nonché sindaco, sig. Gilberto Trevisan. Il sindaco relazionò che il 'lotto 51' era relativo alla domanda di persona da lui stesso personalmente conosciuta 'in grave stato di difficoltà economica finanziaria' e che, in caso di diniego, affermò testualmente il sindaco, 'questo si impicca'. Le possiamo confermare che molti si dissero in prima istanza contrari, in primo luogo perché intervento di entità troppo rilevante e quindi lesivo di possibili sviluppi futuri a favore di altri cittadini, in secondo luogo, perché i cittadini dovevano essere soddisfatti per reali esigenze abitative e non per sanare personali situazioni finanziarie in quanto casi di indigenza o difficoltà economica Rossano Veneto ne annoverava senza dubbio più di uno. Ciononostante, cedendo alle pressanti insistenze del Sindaco in quanto 'caso umano' e alle assicurazioni del tecnico arch. Campana, che comunque il lotto poteva tecnicamente essere inserito nella variante nonostante la sua grande dimensione (mq. 2514 per una volumetria di mc. 2011), la scheda riportante il 'lotto 51' veniva inserito nella proposta di variante approvata in data 26.02.2005";*
 - 4) infine, con ulteriore nota del 2-12-2008 il sig. Faresin, comunicò che *"tra la documentazione componente la Variante adottata con D.C.C. n. 14/2005 non risulta una scheda contenente l'elenco dei proprietari delle zone oggetto di intervento"*, che *"nella relazione illustrativa a corredo"*



della variante adottata con D.C.C. n. 14/2005 le modifiche alla zonizzazione sono identificate unicamente da un numero progressivo”, e che “agli atti non esiste una richiesta presentata dalla Ditta Bicos S.r.l. finalizzata ad ottenere un lotto edificabile”.


Per completare la ricostruzione della vicenda che ne occupa, ed il quadro indiziario posto dal Pubblico Ministero a fondamento dell'accusa svolta nei confronti dei tre imputati dapprima, e, a seguito dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, della richiesta di condanna del Trevisan e del Campana, va aggiunto che le affermazioni contenute nella missiva datata 7-11-2008 sono state sostanzialmente confermate in dibattimento dal teste Peserico Clemente, nonché che la ditta Bicos ebbe a presentare, in data 17-7-2008, una richiesta di parere preventivo al Comune di Rossano Veneto in ordine alla costruzione di due edifici bifamiliari all'interno del lotto n. 51 (cfr. le dichiarazioni rese dal Commissario Spoladori, riportate a pag. 29 del verbale stenotipico dell'udienza del 27-4-2011, e la documentazione acquisita in quella sede).

La violazione di legge o di regolamento, elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 323 c.p., è identificata nel capo di imputazione nella violazione dell'art. 50, comma 2°, della l.r. n. 61/85, *“nella parte in cui prevede che dette varianti indichino, nella relazione tecnica, gli obiettivi da perseguire ed i limiti di dimensionamento”*, nonché nella violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, *“nella parte in cui, recepito il contenuto della relazione illustrativa di data 21-2-2005, consentiva l'edificabilità o l'ampliamento di terreni agricoli solo quando si fosse trattato di singoli nuclei familiari, per le esigenze abitative dei figli; complementari al tessuto urbanistico esistente; per rispondere a istanze sociali degne di particolari attenzione in ragione di altrettanto particolari bisogni”*.

Con riguardo alla prima violazione contestata, si deve escludere che la relazione illustrativa predisposta dall'arch. Campana non contenesse – come effettivamente prescritto dall'art. 50, comma 2°, della l.r. n. 61/85 – l'indicazione degli obiettivi da perseguire e la verifica dei limiti di dimensionamento. A quest'ultima è dedicato apposito paragrafo della relazione (il n. 6, intitolato per l'appunto *“Verifica del dimensionamento e degli standards”*), nel quale, muovendo dai dati dimensionali del Piano Regolatore Generale all'epoca vigente, e tenendo conto della capacità insediativa conseguente alla variante, si conclude nel senso che *“Il grado complessivo della dotazione di standard residenziali previsti dalla presente Variante (mq. 57,04/ab.), soddisfa quindi abbondantemente lo standard minimo richiesto (22 mq./ab.)”*. Egualmente completa si presenta l'indicazione degli obiettivi da perseguire: la relazione si apre con una premessa, nella quale si precisa che *“Oggetto primario, specifico e prevalente della presente variante,*




parziale al Piano Regolatore Generale è l'ampliamento delle zone residenziali. L'Amministrazione Comunale ha inteso pertanto dare concreta risposta a esigenze abitative, che si sono formalizzate tramite le istanze dei cittadini"; al paragrafo n. 3, intitolato "Descrizione della variante", si precisa ulteriormente che "La presente Variante viene quasi esclusivamente limitata al settore residenziale (rinviando ad una fase successiva la parte relativa al settore produttivo) e si basa su una indagine condotta dal Comune a partire dall'anno 1998 (dopo la prima adozione del P.R.G.) e formalizzata con avviso pubblico a fine anno 2000 - inizio anno 2001 (scheda-questionario inviata ai capofamiglia) e successive richieste fino all'anno 2004. Sono pervenute complessivamente circa 300 domande, prevalentemente riferite ad esigenze abitative. Alcune sono state recepite, entro i limiti previsti dalla Legge Regionale, con la precedente variante n° 1/2003, redatta ai sensi del comma 9, punto a. I risultati dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato ancor più che il fabbisogno residenziale espresso è localizzato, prevalentemente e in modo diffuso, nelle aree esterne ai centri, confermando che il modello insediativo, tipico veneto, ma che qui a Rossano si manifesta in modo unico ed esemplare, tende a saturare progressivamente le aree lungo la strada, formando un vero e proprio 'continuum' residenziale, con spessori variabili e strettamente connessi al sistema proprietario delle aree, estremamente frazionato. È altrettanto evidente che tali criteri non vanno esasperati e perpetuati all'infinito, ma si è ritenuto, in questa Variante, dare una 'definitiva' risposta ai casi non segnalati durante la stesura del P.R.G. (ma che rientrano nella stessa logica e criteri informativi) prima di avviare la nuova strumentazione urbanistica (P.A.T.), in attuazione della legge urbanistica regionale"; gli stessi criteri di cui nel capo di imputazione si contesta la violazione sono indicati nella relazione illustrativa: sempre nel paragrafo n. 3 si specifica, infatti, che "L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di privilegiare le istanze che rispondessero alle seguenti indicazioni: 1- Risoluzione di domande in ampliamento che riguardano singoli nuclei familiari (dando priorità ai residenti insediati, con esigenze abitative per i figli); 2- Aree, dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria, che completino il tessuto urbanistico esistente, confermando l'attuale insediamento insediativo, in fregio alla viabilità esistente; 3- Dare risposta ad alcune domande 'sociali', rispondenti a particolari bisogni". Piuttosto è da escludere - con ciò venendo a parlare della seconda delle violazioni contestate - che l'adozione della variante abbia comportato un'automatica trasposizione del contenuto della relazione tecnica nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale: la violazione dei criteri di cui si è appena detto potrebbe al più rilevare, non come violazione di regolamento, bensì come violazione di legge, nella misura in cui le varianti al Piano Regolatore Generale si presentano anch'esse quali strumenti di pianificazione urbanistica del territorio comunale, che condividono con i Piani



Regolatori Generali la natura, mista, di atto amministrativo generale e di atto normativo.


Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge sussiste non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (cfr. Cass., Sez. U., sentenza n. 155 del 29 settembre 2011, imputato Rossi e altri; analogamente, Cass., 5 luglio 2011, n. 35597, imputato Barbera, e Cass., 16 giugno 2010, n. 35501, imputato De Luca e altro, secondo le quali il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma attributiva del potere esercitato, per realizzare uno scopo personale od egoistico, o comunque estraneo alla P.A., concretandosi in uno "sviamento" produttivo di una lesione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice; cfr. inoltre Cass., 17 febbraio 2011, n. 27453, per la quale, in tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione).

Ritiene tuttavia questo Collegio – come già il Tribunale del Riesame di Vicenza – che i tre criteri indicati nella relazione illustrativa di cui è questione non fossero cumulativi, e che, pertanto, al fine dell'inserimento nella variante di una determinata area, non ne fosse quindi necessaria la presenza contestuale: ciò, in primo luogo, perché nella medesima relazione non ne veniva specificata la natura cumulativa, e, secondariamente, perché la contestuale presenza delle condizioni previste nel numero 1 e nel numero 3 (e cioè, da un lato, esigenze abitative di singoli nuclei familiari, e, dall'altro, bisogni particolari di natura "sociale") appare di difficile configurabilità e non compatibile con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto, quali indicati nella medesima relazione – quelli, cioè, di dare risposta a esigenze abitative espresse dai cittadini, confermando e dando ulteriore sviluppo, sia pure in via "definitiva", in attesa dell'avvio della nuova strumentazione urbanistica, ad un modello insediativo tipico del Veneto e del Comune di Rossano Veneto in particolare, e quindi consentendo "limitati ampliamenti delle Z.T.O. del P.R.G. vigente che




interessano aree, pur diffuse su tutto il territorio, localizzate prevalentemente lungo gli assi stradali e poste in contiguità con gli insediamenti esistenti, già dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, che si configurano come naturale completamento degli stessi". All'esito dell'istruttoria dibattimentale può poi ritenersi che l'inserimento nella variante del lotto n. 51 fosse conforme al criterio indicato al punto 2 della relazione illustrativa: appaiono, infatti, pienamente condivisibili le osservazioni svolte al riguardo dai consulenti delle difese prof. Cigni e ing. Vianello nei rispettivi esami orali e nelle relazioni acquisite al loro esito, in quanto esenti da vizi logici e metodologici, e supportate inoltre dalle planimetrie in atti e dalla ortofoto riprodotta alla pag. 8 della relazione del prof. Cigni; in particolare quest'ultimo ha evidenziato come l'area in questione fosse "situata in un contesto completamente edificato, dove gli edifici che gli sono adiacenti sono serviti dalle principali opere di urbanizzazione primaria come gas, telefono, luce e acqua", ed avesse "la caratteristica di lotto di completamento, nel senso, appunto, che è tale da completare il tessuto urbanistico esistente. La configurazione del suo sedime completa un contesto territoriale, allineandosi a nord con il limite fisico dell'edificato esistente" (cfr. le pagg. 6 e 7 della relazione; in senso non dissimile si erano del resto già espressi sia il Faresin, che ha in particolare confermato la presenza nell'area delle principali opere di urbanizzazione, sia l'arch. Parolin, il quale, pur avendo svolto incarichi per il Comune di Rossano Veneto in periodi antecedenti ovvero successivi all'adozione della delibera n. 14/2005, sulla base della personale conoscenza del territorio comunale e della propria esperienza professionale ha dichiarato che "dal punto di vista tecnico i requisiti perché quell'area diventasse da agricola a residenziale ci sono tutti in quanto è delimitata su tre lati, su un lato dalla viabilità e sugli altri due lati da zone residenziali esistenti e su un lato solo verso la zona agricola per cui è un lotto, al di là delle dimensioni, che si potrebbe inquadrare come ricucitura urbanistica" – cfr., rispettivamente, la pag. 65 del verbale stenotipico dell'udienza del 27-4-2011 e la pag. 94 del verbale del giorno 30-11-2011).

Quanto sin qui osservato vale dunque ad escludere la configurabilità, a carico degli odierni imputati, sia del reato di cui al capo a) dell'imputazione, sia di quello di cui al capo b), primo capoverso. Per quel che poi l'ulteriore condotta contestata nel medesimo capo b), e cioè la formazione di un atto falso "costituito dall'istanza di variante a nome di tale 'Paolin' poi depennato e sostituito dal nome 'Dal Molin Luigi e Stragliotto Maria Rosa'", a prescindere dal considerare che tali indicazioni erano contenute, non in una "istanza di variante", ma nell'elenco dei nominativi dei proprietari delle aree interessate dalla variante fornito ai consiglieri comunali nel corso della seduta del 26-2-2005, va osservato che tale atto, il cui autore era rimasto sconosciuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma che l'arch. Campana, nella memoria depositata all'udienza del giorno 1-2-2012, ha




ammesso di aver personalmente predisposto, non può considerarsi fidefaciente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 479 c.p.: ed invero, pur ammettendo la qualità di pubblico ufficiale dell'arch. Campana, nella sua qualità di professionista incaricato della redazione della relazione illustrativa della variante di cui è questione (analogamente a quanto ritenuto da Cass., Sez. U., 6 luglio 1985, n. 6935, per il libero professionista incaricato di redigere il piano regolatore comunale, e, più di recente, con riferimento alla nozione di pubblico ufficiale introdotta dall'art. 17 della l. n. 86/90, da Cass., 7 ottobre 1998, n. 11265, per quello incaricato di progettare e realizzare l'arredo di uffici pubblici), deve tuttavia escludersi che l'identificazione dei proprietari dei terreni inseriti nella variante rientrasse nell'ambito dell'incarico conferitogli, e che quindi egli fosse munito al riguardo di una qualche potestà certificatoria (al riguardo il teste Faresin ha, infatti, dichiarato che "... dal punto di vista tecnico la proprietà non rileva ai fini di una modifica al piano regolatore; nel senso che io introduco una modifica al piano regolatore secondo l'amministrazione, introduce una modifica al piano regolatore secondo un criterio di pianificazione che è l'utilizzo del termine cieco di fronte alla proprietà, perché alla fine devo perseguire un disegno complessivo"; a sua volta, l'arch. Parolin ha dichiarato che "ai fini della variante è assolutamente ininfluente avere contezza dell'intestazione dei mappali che sono interessati dalla variante stessa" - cfr., rispettivamente, le pagg. 43 e 44 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 27-4-2011, e pag. 96 del verbale del giorno 30-11-2011 -); a ciò si aggiunga che del tutto carente è la prova che, al momento della redazione di quell'elenco, l'arch. Campana fosse consapevole del fatto che il lotto n. 51 fosse di proprietà, non (più) dei sig.ri Dal Molin e Stragliotto, bensì della ditta Bicos: nella memoria appena menzionata l'arch. Campana ha dichiarato che, dopo che nella riunione del gruppo di maggioranza del 9-2-2005 il Sindaco Trevisan fece presente la necessità di inserire il terreno in questione nella variante, egli trovò nel proprio studio un fascicoletto contenente una planimetria di tale terreno, nel cui frontespizio erano indicati i nomi Dal Molin e Stragliotto, e, effettivamente, tale fascicoletto, recante le predette indicazioni, venne rinvenuto dalla polizia giudiziaria presso il suo studio (cfr. le dichiarazioni rese dal Commissario Spoladori alle pagg. 17, 33 e 34 del verbale stenotipico dell'udienza del giorno 27-4-2011), circostanza che può spiegarsi col fatto che l'arch. Campana aveva elaborato una precedente variante adottata dal Comune di Rossano Veneto nell'anno 2003, e, in quell'occasione, egli aveva acquisito le domande sino ad allora presentate da cittadini di Rossano (così, alle pagg. 81 e segg. del verbale appena citato, il teste Faresin, il quale, con particolare riferimento al predetto fascicoletto, ha dichiarato: "GIUDICE - Quindi lei non sa dirci come questa scheda, quella che le è stata prima rammostrata, è pervenuta nella disponibilità dell'architetto Campana. TESTE FARESIN - No, no, perché



questa scheda non è ... noi non ce l'abbiamo in ufficio. Questa, questa ...
GIUDICE - Potrebbe essere una scheda che aveva già acquisito in occasione del
precedente incarico? TESTE FARESIN - Probabilmente sì, posso pensare di sì.
Voglio dire, ripeto: questa è una scheda che secondo me è riconducibile alla
variante generale che è stata fatta nel ... GIUDICE - Da che cosa lo desume?
TESTE FARESIN - Dall'impostazione, perché ho visto altre schede che sono state
... che sono state, diciamo, utilizzate per quella variante generale e hanno
un'impostazione simile").

Analogamente è da dirsi, del resto, per quel che riguarda il Sindaco Trevisan: gli
elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentono in alcun
modo di ritenere provato che, all'epoca dei fatti, il Trevisan fosse consapevole che
proprietaria dell'area in oggetto fosse la Bicos, e non i sig.ri Dal Molin e
Stragliotto, e depongono piuttosto in senso contrario. Il sig. dal Molin, infatti, pur
fra i molti "non ricordo", ha infine dichiarato di aver parlato informalmente con
impiegati del Comune di Rossano del mutamento di destinazione da agricola a
residenziale di terreni in sua proprietà, e che per altro terreno, adiacente a quello
oggetto del presente procedimento e venduto anch'esso alla Bicos nel 1996, aveva
ottenuto il predetto mutamento malgrado la mancata presentazione di un'istanza
scritta in tal senso (cfr. le pagg. 9 e segg. del verbale stenotipico del 22-6-2011); a
sua volta, il Faresin ha riferito che la sig.ra Marchetti Diana, consuocera del Dal
Molin, ebbe a recarsi presso il suo ufficio, chiedendo informazioni circa "la
situazione" del lotto n. 51, in due occasioni, e segnatamente una volta prima ed
altra dopo l'adozione della variante n. 14 - e quindi entrambe le volte
successivamente alla vendita dell'immobile alla Bicos, dal momento che il teste
inizio a lavorare presso il Comune di Rossano Veneto nel 2003 - v. le pagg. 79 e
80 del verbale del giorno 27-4-2011); di un interessamento all'area in questione,
da parte sia della sig.ra Marchetti che direttamente del sig. Dal Molin, ha inoltre
parlato il Sartore, che dal '98 al 2003 ebbe ad assistere ai colloqui col pubblico
dell'allora assessore all'urbanistica, *id est* il Trevisan, e che successivamente
rivestì la carica di consigliere comunale: il teste ha in particolare dichiarato, anche
facendo riferimento ad appunti presi in occasione di colloqui intercorsi con il Dal
Molin, acquisiti al fascicolo all'esito della sua deposizione, che il Dal Molin ebbe
a richiedere l'ampliamento della zona residenziale con riferimento alla predetta
area sin dal 1999, ampliamento che gli venne detto non poter essere concesso in
un primo momento perché già ottenuto, con riguardo ad altro terreno, dalla
precedente amministrazione, e successivamente, in occasione della variante n. 21
del 2003, in quanto la superficie dell'area non era compatibile con i limiti
dimensionali di tale variante (v. le pagg. 62 e segg. del verbale del 30-11-2011);
infine, la teste Marchetti ha riferito che nel 2004 il consuocero Dal Molin le aveva
confidato di trovarsi in difficoltà economiche e le aveva domandato se, considerati



i rapporti che ella aveva con l'Amministrazione Comunale nella sua qualità di presidente di un'associazione denominata "Cuore verde", poteva interessarsi del terreno oggetto del presente procedimento, al fine di ottenerne la edificabilità, cosa che la teste fece parlando col Sindaco in due o tre occasioni (cfr. le pagg. 32 e segg. del verbale del giorno 11-1-2012).

Va infine e conclusivamente osservato che ulteriori elementi di "anomalia", ravvisati dall'accusa nell'inserimento del terreno in parola nella variante n. 14/2005, non possono in realtà ritenersi tali, alla luce delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale: il lotto n. 51 non era il solo terreno di consistenti dimensioni inserito in tale variante, né si trattava del solo lotto per il quale l'inserimento, e la conseguente trasformazione in area edificabile, era stata disposta non ostante l'assenza di una domanda scritta presentata dal proprietario – ché, anzi, in alcuni casi mancava qualsiasi istanza, anche solo verbale – (cfr. le dichiarazioni del Faresin nonché quelle rese dai testi Lando Roberto, Lando Leopoldo e Viasanti Giuseppe).

Per l'effetto, gli imputati devono essere assolti dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Va inoltre conseguentemente disposto il dissequestro e la restituzione alla Bicos S.r.l. del terreno censito al fg. 2, mapp. 1514, del Comune di Rossano Veneto.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.


Assolve Trevisan Gilberto, Campana Mino e Bizzotto Michele dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 323 c.p.p. dispone il dissequestro e la restituzione alla Bicos S.r.l. del terreno censito al fg. 2, mapp. 1514, del Comune di Rossano Veneto.

Visto l'art. 544 c.p.p. fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 90.

Bassano del Grappa, addì 11 aprile 2012

Funzionario Giudiziario
Cristina Maso



Il Presidente est.
Dr. Monica Attanasio

Dr. Monica Attanasio

11/04/2012

24/3/2012

11/04/2012

11/04/2012

11/04/2012

20/7/2012

11/04/2012

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO GIACCHERI Dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 766 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07/09/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li, **07/09/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
F.TO LUCCHETTA Dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB

28. Mag. 2012 16:32

COMUNE DI ROSSANO VENETO
VICENZA

- 1 GIU 2012

Prot. nr. **7670**

Categ. _____ Classe _____ Fase _____

Nr. 1307 P. 2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dispositivo di sentenza

Nei confronti di TREVISAN GILBERTO, CAMPANA MINO e BIZZOTTO MICHELE

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve Trevisan Gilberto, Campana Mino e Bizzotto Michele dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 323 c.p.p. dispone il dissequestro e la restituzione alla Bicos S.r.l. del terreno censito al fg. 2, mapp. 1514 del Comune di Rossano Veneto.

Visto l'art. 544 c.p.p. fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 90.

Bassano del Grappa, addì 11 aprile 2012

Il Presidente

IL GIUDICE

DR. MONICA M. ATTANASIO



RICHIESTE n. 1 copie

il 24.05.2012

con urgenza

senza urgenza

RILASCIATE

il 28 MAG. 2012

marca € 1,32

Il Segretario

Il funzionario *Autografo*
Antonella Maso

Avvocato Primo Michielan
 Via Matteotti, 20
 31021 Mogliano Veneto (TV)
 Partita I.V.A. 01655290268
 Codice Fiscale MCHPRM47T311551B

Avviso di fattura del 29/5/2012 - Pagina 1 di 6

TREVISAN GILBERTO
 Via Cartiera n. 86
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 Codice Fiscale TRVGBR56P21A703I

Pratica: **TREVISAN GILBERTO - Proc. Pen. N. 1136/10 Mod.20GIP N. 602/09 Mod.21 p.m. - Tribunale di Bassano del Grappa**

data	prestazione	onorari	diritti	spese	acconti/deduzioni	anticipazioni
29/01/10	Ricevuto fax da comune					
01/02/10	Comunicazione telefonica avv Gasparotto	49,00		1,56		
02/02/10	Ricevuto fax da comune			1,04		
	Esame e studio avviso conclusione indagini	196,00				
	Corrispondenza informativa avv Gasparotto + cliente	53,00		1,60		
	Corrispondenza informativa avv Gasparotto	53,00		1,60		
	Corrispondenza informativa avv Pan	53,00		1,00		
	Corrispondenza informativa avv Gasparotto	53,00		7,00		
	Sessione in studio	212,00				
05/02/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			0,52		
12/02/10	Comunicazione telefonica avv Turrisi	49,00				
13/02/10	Esame e studio richiesta riesame	196,00				
15/02/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			2,60		
	Esame e studio verbale sequestro preventivo	196,00				
18/02/10	Esame e studio deposito atti	196,00				
19/02/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			0,52		
25/02/10	Esame e studio avviso fissazione ud preliminare	196,00				
	Corrispondenza informativa	53,00		0,60		
26/02/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		10,00		
01/03/10	Comunicazione telefonica	49,00				
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
03/03/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
04/03/10	Esame e studio ordinanza	196,00				
	Corrispondenza informativa cliente + arch Tullio	53,00		2,00		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
09/03/10	Comunicazione telefonica	49,00				
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00				
10/03/10	Corrispondenza informativa avv Livio	53,00		1,00		
11/03/10	Sessione fuori studio	421,00				
	Trasferta	98,00		7,00		
12/03/10	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		2,00		
	Corrispondenza informativa prof. Cigni	53,00		2,00		
	Corrispondenza informativa	53,00		1,20		
15/03/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
19/03/10	Ricevuto fax da avv Barolo			1,56		
23/03/10	Corrispondenza informativa	53,00		1,20		
25/03/10	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		2,00		
26/03/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Corrispondenza informativa prof. Cigni	53,00		1,00		
29/03/10	Accesso alla cancelleria	85,00				
	Esame e studio documenti	196,00				

Avvocato Primo Michielan
Via Matteotti, 20
31021 Mogliano Veneto (TV)

Avviso di fattura del 29/5/2012 - Pagina 2 di 6

segue Pratica. **TREVISAN GILBERTO - Proc. Pen. N. 1136/10 Mod.20GIP N. 602/09 Mod.21 p.m. - Tribunale di Bassano del Grappa**

data	prestazione	onorari	debiti	spese	acconti/riduzioni	anticipazioni
29/03/10	Spese			28,70		
31/03/10	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		2,20		
	Accesso cancelleria per copia documenti Marche su documenti	85,00				
	Trasferta	98,00		32,16		10,64
	Esame e studio documenti	196,00				
01/04/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
06/04/10	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		2,00		
07/04/10	Corrispondenza informativa prof. Cigni + cliente + avv Barolo	53,00		6,30		
	Comunicazione telefonica prof. Cigni	49,00				
28/04/10	Ricevuto fax da cliente			1,04		
	Corrispondenza informativa	53,00				
	Sessione fuori studio	421,00				
	Trasferta	98,00		7,00		
04/05/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		10,00		
05/05/10	Esame e studio udienza	196,00				
06/05/10	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00		28,70		
	Comunicazione telefonica	49,00				
	Corrispondenza informativa	53,00				
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
07/05/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
17/05/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			4,16		
18/05/10	Corrispondenza informativa	53,00				
19/05/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
26/05/10	Corrispondenza informativa	53,00		1,20		
27/05/10	Corrispondenza informativa	53,00				
	Esame e studio decreto	196,00				
17/06/10	Comunicazione telefonica	49,00				
	Corrispondenza informativa	53,00				
23/06/10	Ricevuto fax da comune			0,52		
25/06/10	Corrispondenza informativa	53,00				
08/07/10	Sessione in studio	212,00				
	Corrispondenza informativa	53,00				
	Corrispondenza informativa prof. Cigni	53,00		1,00		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
09/07/10	Ricevuto fax da avv Barolo			1,56		
16/07/10	Ricevuto fax da avv Barolo			2,08		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,60		
	Esame e studio memoria prof. Cigni	196,00				
21/07/10	Corrispondenza informativa avv Barolo + cliente	53,00		2,00		
23/07/10	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Esame e studio istanza assunzione testi	196,00				
29/07/10	Comunicazione telefonica	49,00				
	Corrispondenza informativa avv Gasparotto	53,00		1,00		
20/08/10	Esame e studio nomina curatore	196,00				
27/08/10	Corrispondenza informativa	53,00				

Avvocato Primo Michielan
Via Matteotti 20
31021 Mogliano Veneto (TV)

Avviso di fattura del 29/5/2012 - Pagina 3 di 6

segue Pratica: **TREVISAN GILBERTO - Proc. Pen. N. 1136/10 Mod.20GIP N. 602/09 Mod.21 p.m. - Tribunale di Bassano del Grappa**

date	prestazione	onorari	diritti	spese	acconti/deduzioni	anticipazioni
27/08/10	Corrispondenza informativa	53,00				
30/08/10	Corrispondenza informativa avv Gasparotto	53,00		3,00		
	Comunicazione telefonica avv Gasparotto	49,00				
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			13,52		
	Esame e studio istanza Guanse	196,00				
31/08/10	Corrispondenza informativa	53,00		7,00		
	Comunicazione telefonica	49,00				
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			3,12		
01/09/10	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
	Comunicazione telefonica avv Gasparotto	49,00				
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Corrispondenza informativa avv Barolo + cliente	53,00		1,00		
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
02/09/10	Corrispondenza informativa	53,00		2,00		
	Esame e studio parere Procura	196,00				
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			1,04		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
06/09/10	Comunicazione telefonica	49,00				
07/09/10	Sessione fuori studio	421,00				
	Trasferta	98,00		7,70		
09/09/10	Corrispondenza informativa avv Barolo + dott Orso	53,00		6,00		
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
16/09/10	Sessione fuori studio	421,00				
	Trasferta	98,00		9,00		
17/09/10	Sessione in studio	212,00				
20/09/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			8,84		
	Esame e studio istanza assunzione testi	196,00				
	Redazione istanza per assunzione consulente e testimoni	1.125,00				
	Accesso alla cancelleria	85,00				
	Esame e studio autorizzazione citazione testi	196,00				
	Spese			28,70		
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			8,84		
	Esame e studio costituzione parte civile	196,00				
21/09/10	Comunicazione telefonica	49,00				
22/09/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			1,56		
23/09/10	Sessione in studio	212,00				
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
24/09/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			3,12		
	Sessione fuori studio	421,00				
	Trasferta	98,00		30,70		
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			3,12		
27/09/10	Sessione in studio	212,00				
28/09/10	Esame e studio per udienza	196,00				
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		3,00		
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			0,52		
29/09/10	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				

Avvocato Primo Michielan
Via Matteotti, 20
31021 Mogliano Veneto (TV)

Avviso di fattura del 29/5/2012 - Pagina 4 di 6

segue Pratica: **TREVISAN GILBERTO - Proc. Pen. N. 1136/10 Mod.20GIP N. 602/09 Mod.21 p.m. - Tribunale di Bassano del Grappa**

data	prestazione	onorari	diritti	spese	acconti/deduzioni	anticipazioni
29/09/10	Trasferta	98,00				
30/09/10	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		28,70		
	Ricevuto fax da avv Gasparotto			1,00		
	Esame e studio istanza	196,00		13,52		
01/10/10	Ricevuto fax da avv Barolo			2,60		
	Esame e studio lista testi	196,00				
04/10/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			3,12		
07/10/10	Corrispondenza informativa	53,00				
13/10/10	Esame e studio per udienza	196,00				
14/10/10	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00		28,70		
02/11/10	Ricevuto fax da comune			6,76		
	Esame e studio decreto	196,00				
	Ricevuto fax da Comune			6,76		
05/11/10	Ricevuto fax da Tribunale			1,56		
	Esame e studio ordinanza fissazione ud.	196,00				
10/11/10	Corrispondenza informativa	53,00				
15/11/10	Ricevuto fax da avv Gasparotto			1,04		
	Esame e studio ordinanza	196,00				
16/11/10	Comunicazione telefonica	49,00				
13/12/10	Comunicazione telefonica	49,00				
	Ricevuto fax da comune			0,52		
14/12/10	Sessione in studio	212,00				
15/12/10	Corrispondenza informativa	53,00				
04/01/11	Ricevuto fax da avv Barolo B			0,52		
09/01/11	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
21/01/11	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
24/01/11	Ricevuto fax da avv Gasparotto			1,56		
	Esame e studio provvedimento Presidente	196,00				
	Ricevuto fax da Tribunale			1,56		
02/02/11	Corrispondenza informativa	53,00				
04/02/11	Ricevuto fax da avv Gasparotto			0,52		
08/03/11	Esame e studio per udienza	196,00				
09/03/11	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Partecipazione ad udienza	294,00				
	Indennità di attesa esito udienza	85,00				
	Trasferta	98,00		28,70		
10/03/11	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
07/04/11	Sessione in studio	212,00				
26/04/11	Esame e studio per udienza	196,00				
27/04/11	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00		28,70		
09/06/11	Comunicazione telefonica	49,00				
	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		2,00		

Avvocato Primo Michielan
Via Matteotti, 20
31021 Mogliano Veneto (TV)

Avviso di fattura del 29/5/2012 - Pagina 5 di 6

segue Pratica: **TREVISAN GILBERTO** - Proc. Pen. N. 1136/10 Mod.20GIP N. 602/09 Mod.21 p.m. - Tribunale di **Bassano del Grappa**

data	prestazione	onorari	diritti	spese	acconti/deduzioni	anticipazioni
15/06/11	Ricevuto fax da avv Barolo			0,52		
21/06/11	Sessione fuori studio	421,00				
	Esame e studio per udienza	196,00				
	Trasferta	98,00				
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		7,00		
22/06/11	Partecipazione udienza	294,00		1,00		
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00				
	Corrispondenza informativa	53,00		28,70		
07/07/11	Ricevuto fax da avv. Gasparotto			0,52		
25/11/11	Ricevuto fax da avv Gasparotto			0,52		
29/11/11	Esame e studio per udienza	196,00				
30/11/11	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00				
13/12/11	Esame e studio per udienza	196,00				
14/12/11	Partecipazione in udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00				
22/12/11	Ricevuto fax da avv Gasparotto			28,70		
04/01/12	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		0,52		
05/01/12	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		2,00		
09/01/12	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
10/01/12	Esame e studio per udienza	196,00				
	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		1,00		
11/01/12	Sessione in studio	212,00				
	Esame e studio memoria tecnica	196,00				
	Esame e studio elaborato tecnico peritale	196,00				
	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00				
31/01/12	Esame e studio per udienza	196,00		28,70		
01/02/12	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Partecipazione ad udienza	294,00				
	Indennità di attesa esito udienza	85,00				
	Trasferta	98,00				
12/03/12	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		28,70		
13/03/12	Ricevuto fax da avv Barolo			1,00		
14/03/12	Corrispondenza informativa avv Barolo	53,00		0,52		
03/04/12	Sessione in studio	212,00		1,00		
10/04/12	Esame e studio udienza	196,00				
11/04/12	Partecipazione udienza	294,00				
	Esercizio di attività difensive in udienza	1.223,00				
	Discussione orale in udienza	1.467,00				
	Indennità di attesa	85,00				
	Trasferta	98,00				
				28,70		

Avvocato Primo Michielan
Via Matteotti, 20
31021 Mogliano Veneto (TV)

Avviso di fattura del 29/5/2012 - Pagina 6 di 6

Riepilogo al 29/5/2012

Onorari	37.687,00
Spese	688,52
Rimborso spese generali (12,5% di 37.687,00)	4.710,88
Contributo previdenziale (4% di 43.086,40)	1.723,46
Imponibile I.V.A.	44.809,86
I.V.A. 21%	9.410,07
Anticipazioni	10,64
Saldo a Vs/debito	€ 54.230,57

Vogliate cortesemente provvedere al saldo entro 20 giorni dalla presente.

Il presente avviso non costituisce fattura ai fini del D.P.R. 633/72. Questa verrà emessa alla ricezione del pagamento

Coordinate per effettuare bonifico bancario: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Agenzia di Mogliano Veneto (TV) - codice IBAN:
IT27 0062 2561 8050 0000 0475 488



STUDIO CIGNI - ARCHITETTI ASSOCIATI
 Studio di Architettura, Urbanistica, Progettazione Urbana e Territoriale
 35018 S. Martino di L. (PD), Via Agostini, 17 ☎ 049/5952344 📠 049/5952972

STUDIO CIGNI - ARCHITETTI ASSOCIATI

AVVISO FATTURA N° 7

Partita IVA 03261250280

S. Martino di L., 16 maggio 2012

<p><i>Specifica degli onorari e delle spese per:</i> Competenze relative alla Consulenza CTP nell'interesse di TREVISAN GILBERTO, Sindaco di Rossano V.to Proc. penale n° 602/09 R.G. Quesito degli avvocati Michielan e Barolo: a) sul riconoscimento o meno della qualità di lotto di completamento dell'area BICQOS, identificata dal n° 51 della Variante urbanistica adottata dal Comune di Rossano Veneto con delibera 14/05, in relazione al punto 2 degli obiettivi prefissati nell'apposita relazione illustrativa allegata; b) sulla rispondenza alla regola tecnica della migliore programmazione urbanistica attuabile del modello insediativo adottato con la Variante parziale al PRG, di cui alla predetta delibera consiliare n° 14/05 del Comune di Rossano V.to, anche comparando fra loro i 56 ampliamenti delle ZTO adottate. Conferenze con gli Avvocati Michielan e Barolo: 11.03.10-28.04.10-08.07.10 Udienza sostenuta come esperto 11.01.12</p>	<p>Spett.le TREVISAN GILBERTO C.F. TRV GBR 56P21 A703I presso Avvocati Barolo Piero e Michielan Primo Via Giacomo Matteotti 20/1 31021 Mogliano Veneto (TV)</p>
---	---

2012	OGGETTO	ONORARI	AVERE
16	5	Prestazioni professionali in oggetto	
		10.000,00	
		IMPONIBILE	10.000,00
		CNPAIA 4%	400,00
		RISULTANO	10.400,00
		IVA 21%	2.184,00
		SALDO	12.584,00
	RITENUTA DI ACCONTO	- RITENUTA D'ACCONTO	2.000,00
	20% di € 10.000,00 = € 2.000,00	IMPORTO DA PAGARE	10.584,00

Dati bancari:
 Prof. Arch. Tullio Cigni
 STUDIO CIGNI - ARCHITETTI ASSOCIATI
 Via Agostini, 17
 35018 S. Martino di Lupari (PD)
 BANCO POPOLARE DI VERONA
 IBAN IT08-N-05034-62820-000000001071

STUDIO LEGALE GASPAROTTO

PARTITA I.V.A.: 02959470240

Avv GIORGIO GASPAROTTO
c.f. GSP GRG 48510 A703H
pec. giorgio.gasparotto@avvocatubassanopec.it

36061 Bassano del Grappa (VI) - Via Roma, Galleria, 45
Tel. 0424 522832-523811 - Fax 0424 521984
E-mail: avvocat@studiogasparotto.it

Bassano del Grappa, 17/5/2012

CHIAR.MO PROF. GILBERTO TREVISAN
C/O AVV. PRIMO MICHIELAN
VIA G. MATTEOTTI 20/1
31021 MOGLIANO VENETO TV

fax di 15/0/13/10

PREAVVISO DI PARCELLA

Pratica: proc.penale n. 224/010 mod. 16
Tribunale di Bassano d/G.
TREVISAN GILBERTO

Il presente documento non costituisce fattura e non dev'essere utilizzato ai fini della liquidazione periodica dell'imposta.
La fattura sarà emessa al ricevimento del saldo.

Prestazione	Diritti	Spese imp.	spese esenti
posizione ed archivio	77,00		
disamina	19,00		
accesso Canc. dep.procura speciale	19,00		
fax avv. Michielan 4/2/2010		0,80	
accesso Canc.rich. copia fasc. proc.	19,00		
spese	19,00		21,24
plico avv. Michielan 10/2/2010		10,00	
accesso Canc. rich. Copia verbale di sequestro preventivo + spese	19,00		3,96
fax avv. Michielan 15/2/2010		0,80	
accesso Canc. dep. dich. rinuncia ud. preliminare e rich. di rito immediato 30/4	19,00		
fax avv. Barolo 30/4/2010		0,80	
accesso Canc.dep.rich.Giudizio Immediato	19,00		

esame decreto di giudizio 12/5/2010	19,00	
fax avv. Barolo, Michielan 17/5/2010		0,80
esame istanza ex art. 77 comma 2 cpp Guarise Giuseppe 26/7	19,00	
spese		31,91
fax avv. Michielan, Barolo 30/8/2010	0,80	
esame parere Proc. della Repubblica 4/8	19,00	
esame provv. Giudice De Stefano 13/8	19,00	
fax avv. Michielan, Barolo 2/9/2010		1,60
accesso Canc. dep. istanza assunzione consulenti e testimoni 20/9/2010	19,00	
accesso Canc. ritiro cost. parte civile avv. Dissegna	19,00	
esame detta	19,00	
fax avv. Barolo, Michielan 20/9/2010		1,60
accesso Canc. rich. copia P.M. 6/9/2010	19,00	
esame detta+ spese	19,00	30,90
fax avv. Barolo, Michielan 22/9/2010		1,60
accesso Canc. rich. Copia autorizzazione cit. testi del Giudice 20/9/2010 + spese	19,00	1,32
esame detta	19,00	
fax avv. Michielan, Barolo 24/9/2010		1,60
accesso Canc. verifica composizione collegio	19,00	
fax avv. Barolo, Michielan 28/9/2010		1,60
accesso Canc. rich. copia verbali + ordinanza	19,00	

accesso Canc. ritiro detti + spese	19,00		2,66
esame verbali + ordinanza Tribunale	19,00		
lettera avv. Barolo, Michielan 4/10/2010		8,00	
esame comunicaz. Presidente del Collegio 04/11/2010	19,00		
fax avv. Barolo 15/11/10		0,80	
fax avv. Michielan 15/11/2010		0,80	
accesso Canc. rich.copia verbali+spese	19,00		5,31
accesso Canc. ritiro detti	19,00		
esame verbali	19,00		
esame provv.Presidente Collegio 24/1/011	19,00		
fax avv. Baolo, Michielan 24/1/011		1,60	
accesso Canc. rich. doc. P.M.+ spese	19,00		30,90
accesso Canc. ritiro detti	19,00		
esame documentazione	19,00		
plico avv. Barolo 4/2/2011		8,00	
plico avv. Mchielan 4/2/2011		8,00	
accesso Canc. rich. Copia verbali + spese	19,00		30,09
accesso Canc. ritiro verbali	19,00		
esame detti	19,00		
lettera avv. Barolo, Michielan 6/4/2011		12,00	
accesso Canc. rich. Copia verbali + spese	19,00		30,09
accesso Canc. ritiro detti	19,00		
esame verbali	19,00		

lettera avv. Barolo 18/5/2011	6,30	
letter avv. Michielan 18/5/2011	6,60	
lettera avv. Barolo 7/6/2011	0,80	
accesso Canc. rich. Copia verbali+spese	19,00	5,31
accesso Canc. ritiro detti	19,00	
esame verbali	19,00	
lettera avv. Barolo 5/7/2011	1,50	
lettera avv. Michielan 7/7/2011	1,50	
fax avv. Barolo,Michielan 25/11/011	1,60	
accesso Canc. rich. Copia verb.+doc.	19,00	
spese copie	19,00	21,24
accesso Canc. ritiro dette	19,00	
esame verbale + documenti	19,00	
lettera avv. Barolo 22/12/2011	2,20	
lettera avv. Michielan 22/12/011	2,20	
accesso Canc. rich. Copia verbali	19,00	
spese		21,24
lettera avv. Michielan 25/1/2012	2,60	
lettera avv. Barolo 25/1/012	2,60	
redazione istanza rich. visione fasc.+doc. allegati alla planimetria	19,00	
accesso Canc. dep. detta 18/1/012	19,00	
accesso Canc. ritiro documentazione	19,00	
eseguito copie + spese	19,00	5,00

accesso Canc. riconsegna originale documentazione 30/1/012	19,00		
plico avv. Michielan 30/1/012 TNT TRACO		12,00	
accesso Canc. rich. Copia verbali + spese	19,00		21,24
accesso Canc. ritiro detti	19,00		
esame verbali	19,00		
lettera avv. Barolo 22/2/012		1,50	
lettera avv. Michielan 22/2/012		1,50	
corrisp. informativa	77,00		
TOTALE	1.142,00	104,10	262,41
<u>RIEPILOGO:</u>			
diritti	1.142,00		
spese generi 12,50%	142,75		
	<u>1.284,75</u>		
spese imponibili	104,10		
	<u>1.388,85</u>		
cap 4%	55,55		
iva 21%	303,32		
	<u>1.747,72</u>		
spese esenti	262,41		
TOTALE EURO	2.010,13		

PIERO BAROLO
AVVOCATO

X. PENALE
X. CIVILE
X. AMMINISTRATIVO
X. ECONOMICO
X. S. GIUDIZIARIO
X. SOCIETARIO
X. FISCALITÀ
X. DIRITTO INTERNAZIONALE

COMUNE DI ROSSANO VENETO
VICENZA
21 MAG. 2012
Prot. nr. 6908
Categ. Classe Fasc.

11 maggio 2012

Egregio Signor
TREVISAN GILBERTO
Via Cartiera n. 86
36028 ROSSANO VENETO (VI)

PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 R.G.N.R. TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

A processo concluso, Le unisco, come da Sua cortese richiesta, la mia nota di spese e competenze.

Mi è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.


Avv. Piero Barolo

All.: progetto di fattura

PB/pv

5032012

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M13F904M

Partita IVA 00387860265

Progetto di FatturaData **11/05/2012****Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86

36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A703I

Descrizione: Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Essenti	Spese Imponibili	Diritti	Onorari
Esame e studio - Archivio	11/03/2010	1		€ 40,00		€ 240,00
Congresso con Avv. Michielan; Sindaco Sig. Trevisan e Prof. Cigni	11/03/2010	1				€ 500,00
Esame atti penali	11/03/2010	1				€ 240,00
Esame avviso udienza preliminare	11/03/2010	1				€ 240,00
Congresso con cliente, Avv. Michielan e Prof. Cigni (ore 10,00-13,00)	28/04/2010	1				€ 500,00
Congresso telefonico con cliente	29/04/2010	1				€ 130,00
Congresso con cliente	30/04/2010	1				€ 130,00
Esame e studio	30/04/2010	1				€ 240,00
Stesa istanza fissazione giudizio immediato	30/04/2010	1				€ 1.300,00
Telefonata a avv. Gasparotto	30/04/2010	1				€ 130,00
Telefonata a avv. Viel	30/04/2010	1		€ 3,00		€ 130,00
Telefonata al GUP	30/04/2010	1		€ 3,00		€ 65,00
esame decreto giudizio immediato	30/04/2010	1				€ 240,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M14F904M

Partita IVA 00387860265

Progetto di Fattura**Data** 11/05/2012**Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86

36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A703I

Descrizione : Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese Imponibili	Diritti	Onorari
Lungo congresso con Avv. Michielan, Porf. Cigni e cliente	08/07/2010	1				€ 500,00
Esame e studio	08/07/2010	1				€ 240,00
Estesa lista testi	08/07/2010	1		€ 5,00		€ 1.360,00
Esame lista testi del PM	08/07/2010	1				€ 240,00
Esame lista testi della PC	08/07/2010	1				€ 240,00
Fascicolazione dei documenti	08/07/2010	1				€ 240,00
Esame consulenza prof. Cigni	08/07/2010	1				€ 240,00
esame istanza Consigliere	08/07/2010	1				€ 240,00
esame parere PM	08/07/2010	1				€ 240,00
esame nomina Curatore	07/09/2010	1				€ 240,00
Congresso con cliente e Avv. Michielan	07/09/2010	1				€ 500,00
esame Statuto Comune Rossano	07/09/2010	1				€ 240,00
Congresso con Avv. Viel	13/09/2010	1				€ 260,00
Congresso con Avv. Michielan e cliente	16/09/2010	1				€ 500,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M14F004M

Partita IVA 00387860265

Progetto di Fattura**Data 11/05/2012****Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86
36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A703I

Descrizione : Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese Imponibili	Diritti	Oncrari
esame atto di costituzione pc Curatore avv. Savio	20/09/2010	1				€ 240,00
Congresso con Avv. Michielan e cliente	24/09/2010	1				€ 500,00
Esame e studio	29/09/2010	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano indennita trasferta e spesa	29/09/2010	1		€ 100,00		€ 90,00
per la partecipazione all'udienza	29/09/2010	1				€ 360,00
per l'esercizio di attività difensiva: Discussione sulle eccezioni - ore 10:30-16:30	29/09/2010	1				€ 1.500,00
esame ordinanza collegiale	29/09/2010	1				€ 240,00
Congresso in Studio con Cliente e avv. Michielan	16/12/2010	1				€ 500,00
Esame e studio	16/12/2010	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano indennita di trasferta e spesa	16/12/2010	1		€ 100,00		€ 90,00
partecipazione all'udienza	16/12/2010	1				€ 360,00
Assistenza udienza dibattimentale	16/12/2010	1				€ 1.300,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M14F904M

Partita IVA 00387860265

Progetto di Fattura

Data 11/05/2012

Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86

36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A703I

Descrizione: Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese Imponibili	Diritti	Onorari
Esame e studio	02/02/2011	1				€ 240,00
Congresso con cliente e avv. Michielan	09/03/2011	1				€ 500,00
Esame e studio	09/03/2011	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano: indennità di trasferta e spese	09/03/2011	1		€ 100,00		€ 90,00
Partecipazione all'udienza	09/03/2011	1				€ 360,00
Assistenza Udienza Dibattimentale: esame testi	09/03/2011	1				€ 1.500,00
Richiesta e copia verbale stenotipico	09/03/2011	1				
Esame dello stesso	09/03/2011	1				€ 240,00
esame e studio	07/04/2011	1				€ 240,00
Congresso con Avv. Michielan, Avv. Viel e cliente (ore 15:00-18:00)	07/04/2011	1				€ 500,00
Esame e studio	27/04/2011	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano: indennità di trasferta e spese	27/04/2011	1		€ 100,00		€ 90,00
Partecipazione all'udienza	27/04/2011	1				€ 360,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLLPTR43M14F901M

Partita IVA 00387860265

Progetto di FatturaData **11/05/2012****Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86
36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A703I

Descrizione : Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese imponibili	Diritti	Onorari
Assistenza Udienza Dibattimentale - intera giornata- per esercizio di attività difensiva	27/04/2011	1			€	1.500,00
Richiesta e copia verbale verbale stenotipico	27/04/2011	1				
Esame e studio dello stesso	27/04/2011	1			€	240,00
Congresso con Cliente e avv. Michielan	22/06/2011	1			€	500,00
Esame e studio	22/06/2011	1			€	240,00
Accesso Tribunale di Bassano; indennità di trasferta e spese	22/06/2011	1		€ 100,00	€	90,00
Partecipazione all'udienza	22/06/2011	1			€	360,00
Assistenza Udienza Dibattimentale per esercizio di attività difensiva (escussione testi)	22/06/2011	1			€	1.500,00
Richiesta e copia verbale stenotipico	22/06/2011	1				
Esame dello stesso	22/06/2011	1			€	240,00
Congresso con Cliente e avv. Michielan	30/11/2011	1			€	500,00
Esame e studio	30/11/2011	1			€	240,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M14F904M

Partita IVA 00387860265

Progetto di Fattura**Data 11/05/2012****Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86

36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A703I

Descrizione: Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese Imponibili	Diritti	Onerari
Accesso Tribunale di Bassano: indennità di trasferta e spese	30/11/2011	1		€ 100,00		€ 90,00
Partecipazione all'udienza	30/11/2011	1				€ 360,00
Assistenza Udienza Dibattimentale: esame testi	30/11/2011	1				€ 1.500,00
Richiesta e copie verbale stenotipico	30/11/2011	1				
Esame dello stesso	30/11/2011	1				€ 240,00
Congresso con Cliente e avv. Michielan	11/01/2012	1				€ 500,00
Esame e studio	11/01/2012	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano: indennità di trasferta e spese	11/01/2012	1		€ 100,00		€ 90,00
Partecipazione all'udienza	11/01/2012	1				€ 360,00
Assistenza Udienza Dibattimentale: esame testi	11/01/2012	1				€ 1.500,00
Richiesta e copia verbale stenotipico	11/01/2012	1				
Esame dello stesso	11/01/2012	1				€ 240,00
Congresso con Cliente e avv. Michielan	01/02/2012	1				€ 500,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M14F904M

Partita IVA 00387860265

Progetto di Fattura**Data 11/05/2012****Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86
36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A7031

Descrizione: Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese Imponibili	Diritti	Onorari
Esame e studio	01/02/2012	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano: indennità di trasferta e spese	01/02/2012	1		€ 100,00		€ 90,00
Partecipazione udienza	01/02/2012	1				€ 360,00
Assistenza Udienza Dibattimentale : assistenza discussione .PM	01/02/2012	1				€ 1.500,00
Richiesta e copia verbale stenotipico	01/02/2012	1				
Esame dello stesso	01/02/2012	1				€ 240,00
Congresso con Avv. Michielan e cliente	03/04/2012	1				€ 500,00
Esame e studio	11/04/2012	1				€ 240,00
Accesso Tribunale di Bassano: indennità di trasferta e spese	11/04/2012	1		€ 100,00		€ 90,00
Partecipazione Udienza Dibattimentale discussione	11/04/2012	1				€ 3.600,00
Esame dispositivo sentenza	11/04/2012	1				€ 240,00
Per la corrispondenza (n 44 mail; fax; posta)	23/04/2012	1	€ 5,70	€ 14,00		€ 704,00

AVV. PIERO BAROLO

Calmaggiore 44

31100 Treviso (TV)

Tel. 0422 410250 Fax 0422 410211

Cod. Fiscale BRLPTR43M14F904M

Partita IVA 00387860265

Progetto di Fattura**Data** 11/05/2012**Nota informativa non valida ai fini
Iva e fiscali**

TREVISAN GILBERTO

VIA CARTIERA n.86
36028 ROSSANO VENETO - VI

Cod. Fiscale TRVGBR56P21A7031

Descrizione : Procedimento Penale 602/2009 R.G.N.R.
Avanti al Tribunale di Bassano del Grappa

Descrizione	Data	N.	Spese Esenti	Spese Imponibili	Diritti	Onorari
Spesa raccomandate intimazione testi (n.18)	09/05/2012	1	€ 59,40			
Rimborso spese Avv. Gasparotto	23/04/2012	1	€ 200,00			
esame sentenza integrale	09/05/2012	1			€	240,00
TOTALI			€ 265,10	€ 995,00		€ 38.699,00

Riepilogo :

A) Spese Imponibili :	€ 995,00
B) Diritti e Onorari :	€ 38.699,00
C) Rimborso forfait spese 12,50% su Diritti e Onorari :	€ 4.837,38
D) Cassa Previdenza 4,00%	€ 1.781,26
TOTALE IMPONIBILE :	€ 46.312,64
E) IVA :	€ 9.725,65
F) - R.A. :	€ 0,00
G) Spese F.C.Iva art.15 dpr 633/72 :	€ 265,10

TOTALE Vs. DARE : € 56.303,39

(salvo arrotondamenti applicati in fattura)

La presente non costituisce fattura. La fattura verrà emessa al momento del pagamento.

Banca di appoggio: VENETO BANCA S.P.A.-Treviso Centro Cod. IBAN : IT.26.D.05035.12002.063570354049



ALL. C)
COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4
36028 ROSSANO VENETO (VICENZA)

CODICE FISCALE N. 00261630248

* * * * *

Rep. Gen.le n. 395 Del 30 OTT 2010

DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 132 DEL 30 OTT 2010

OGGETTO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO TREVISAN GILBERTO - PAGAMENTO ACCONTO SPESE LEGALI.

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- **CHE**, il Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan ha comunicato con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010 di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;
- **CHE** la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva deliberazione n. 35 del 08/04/2010, **ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco** pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;
- **CHE**, con le deliberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il **Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute**, previa presentazione di regolare documentazione;
- **CHE**, con delibera n. 40 del 03.05.2010 l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., **condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;**
- **CHE** il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: **"indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva"**.
- **CHE** la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di **non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del 13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;**

RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco si è conclusa con sentenza n. 134/12 in data 11.04.2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di assoluzione con formula piena ex 530, comma I, C.P.P. **"perché il fatto non sussiste"**;

RITENUTO che "il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa dello svolgimento del mandato elettivo è da ritenersi espressione di un principio di civiltà giuridica" fondato sull'art. 51 della costituzione e recepito dal legislatore ..." (cfr. Corte dei Conti sez. Reg. controllo Lazio, delibera n. 14/c/2004);

VISTI gli artt. 28, comma 1, C.C.N.L. personale EE.LL. del 14.09.2000 e l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 che, anche se riferito a dipendenti di enti locali, è da ritenersi estensibile pure agli amministratori locali (giusta risoluzione Direzione Generale Ministero Interno 15900/10/b/1/A in data 09/08/1999 e sentenza Consiglio di Stato Sez. V 17/07/2001 n. 3946);

PRESO ATTO del parere n. 2/2005 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania che ritiene che la previsione di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali sia applicabile anche agli Amministratori Comunali in considerazione del loro status di pubblici funzionari (in questo senso cfr. Corte dei conti SS.RR. 18.06.1986 N°501, Sez. II^ 15/07/1985 N° 141, TAR Abruzzo Sez. Pescara sent. 438/00, C. di S. Sez. V sent. N. 3946/01) e che tale parere, con la eventualità della ripetizione, consente pure la liquidazione dopo il primo grado di giudizio, vista altresì la sentenza del consiglio di Stato Sez. VI sent. N. 5367/2004;

ATTESO CHE, anche non volendo accedere a tale ricostruzione interpretativa, la Corte di Cassazione con sent. 12645/2010 si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli Amministratori locali, ritenuti quali funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante a mandatario con l'Ente di appartenenza ex art. 1720 codice civile;

VISTA la recente sent. 787/2012 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, tesa a riconoscere la figura dell'Amministratore pubblico quale funzionario onorario dell'Ente che presta la propria opera non a titolo di lavoro subordinato ma nell'interesse pubblico, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1720 del codice civile, affermando altresì il principio del doveroso rimborso delle spese legali sostenute anche senza il previo assenso dell'Amministrazione nella scelta del legale di comune di gradimento;

RITENUTO che i fatti contestati al Sig. Gilberto TREVISAN, Sindaco del Comune di Rossano Veneto, siano stati posti in essere quale funzionario onorario nell'espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune e da ciò scaturisce il diritto di essere tenuto indenne delle spese legali e processuali a suo carico nel caso di sentenza definitiva di assoluzione;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, depositata dal Sindaco Gilberto Trevisan al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, recante:

- **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
- **Preavviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**
- **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;**

VISTO, inoltre, il preavviso di fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per € 1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, per la difesa in oggetto;

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. N. 108/1997, Corte dei conti Sez. Giurisdizionale del Lazio sent. 1356/2009) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 in data 23.08.2012, con la quale sono stati accertati i presupposti di fatto e di diritto per procedere in ordine all'accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco, Gilberto Trevisan, ammontante a complessivi euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge;

DATO ATTO che

- ai fini della verifica di congruità delle parcelle da rimborsare, è stato assunto a riferimento dagli avvocati, come parametro ed uso consentiti dall'art. 2233 c.c. il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettante agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan e conclusosi con esito favorevole;

- la Giunta Comunale ha espressamente richiesto la preliminare verifica della congruità delle parcelle da rimborsare, presso il Consiglio del competente ordine forense; adempimento procedurale essenziale come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte dei Conti (sent. 787/2012 Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia);

EVIDENZIATO che, con la delibera di G.C. N. 85 in data 23.08.2012, **si demanda al Responsabile Gestione Amministrativa l'assunzione dell'impegno di spesa**, una volta acquisita adeguata copertura finanziaria - per pagare anche tramite acconti dilazionati - previa acquisizione del visto dell'ordine sulla congruità delle parcelle e delle note spese e competenze relative al patrocinio legale e alla consulenza tecnica prestata nel procedimento 602/2009 dai professionisti incaricati;

AVUTA comunicazione dai legali patrocinatori, giusta nota acquisita al prot. n. 14691 del 25.10.2012 dell'Avv. Piero Barolo - corredata di parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso - e note Prot. n. 14775 del 26.10.2012 e Prot. n. 14815, complete di analogo parere, dell'Avv. Primo Michielan, che l'Ordine Professionale ha ritenuto congrue le parcelle e quindi risulta validata la complessità della causa e pertanto adeguati gli onorari applicati, come da relativi preavvisi di parcella;

FISSATO, quindi, in complessivi **euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge**, l'importo **delle parcelle professionali da liquidare per conto del Sindaco Gilberto Trevisan**;

EVIDENZIATO che i legali patrocinatori hanno comunicato che trattasi di preavvisi di parcella atteso che ad oggi, le somme richieste dal Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan, non sono state dal medesimo anticipate;

RITENUTO, tutto ciò posto, **di procedere per semplificazione contabile, alla liquidazione diretta in luogo e per conto del Sindaco Gilberto Trevisan, ai legali delle relative competenze e spese, riconoscendo in questa sede un acconto pari a complessivi € 69.861,11, determinati in ragione di una percentuale del 50% del compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan** (determinato in complessivi € 54.230,57 al lordo delle ritenute) **e dall'Avv. Piero Barolo** (determinato in complessivi € 56.303,39 al lordo delle ritenute) **nonchè dell'intero importo richiesto dal domiciliatario Avv, Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa (VI) pari a € 2.010,13 al lordo delle ritenute e dal Dott. Prof. Tullio Cigni per la consulenza CTP**, per un importo di € 12.584,00 al lordo delle ritenute;

DATO ATTO che il saldo delle relative competenze, pari a € 55.266,98, verrà liquidato con successivo provvedimento di assunzione di impegno di spesa e liquidazione;

VISTO il punto 11 della deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 05.07.2012, esecutiva, con il quale viene dato attuazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 60 del 07.06.2012, esecutiva, e successivamente variato, con deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 09.07.2012 dichiarata immediatamente eseguibile e ratificata con deliberazione di C.C. N. 43 del 25.07.2012 esecutiva, con deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 29.09.2012 dichiarata immediatamente eseguibile;

D E T E R M I N A

1 - di tenere indenne il Sindaco Gilberto Trevisan, per i motivi in premessa riportati, delle spese legali, liquidando in sua vece e conto i legali patrocinatori, riconoscendo in questa sede **un acconto pari a complessivi € 69.861,11, determinati in ragione di una percentuale del 50% del compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan** (determinato in complessivi € 54.230,57 al lordo delle ritenute) **e dall'Avv. Piero Barolo** (determinato in complessivi € 56.303,39 al lordo delle ritenute) **nonchè dell'intero importo richiesto dal domiciliatario Avv, Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa (VI) pari a € 2.010,13 al lordo delle ritenute e dal Dott. Prof. Tullio Cigni per la consulenza CTP**, per un importo di € 12.584,00 al lordo delle ritenute;

2 - di impegnare e liquidare la spesa di € 69.861,11 con imputazione all'intervento 1.01.02.03 Cap 180, Voce "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" Uscita del Bilancio di Previsione


Esercizio finanziario 2012, esecutivo;

3 - di richiedere al Responsabile Servizio Contabile e Gestione delle Entrate l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei professionisti incaricati e per conto del Sindaco Gilberto Trevisan, come segue:

- **Euro 27.115,28 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Primo Michielan**, mediante bonifico bancario intestato a STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN CODICE IBAN IT27G0622561805000000475488 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - AGENZIA DI MOGLIANO VENETO (TV).
- **Euro 28.151,70 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Piero Barolo**, mediante bonifico bancario su VENETO BANCA S.p.a. - Agenzia Treviso centro - 31100 TV - IBAN IT 26 D 05035 12002 063570354049.
- **Euro 2.010,13 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Giorgio Gasparotto (domiciliatario)** del foro di Bassano del Grappa mediante bonifico bancario intestato a STUDIO LEGALE GASPAROTTO - CODICE IBAN IT60E0200860169000005287145 - UNICREDIT BANCA - AG. DI BASSANO DEL GRAPPA.
- **Euro 12.584,00 al lordo delle ritenute al Dott. Prof. Tullio Cigni (C.T.P)** - mediante bonifico bancario Studio Cigni - Architetti Associati - BANCO POPOLARE di Verona - IBAN IT08-N-05034-62820-00000001071.

§§§§§§§

Il Responsabile Servizio Gestione Amministrativa
ORSO Dott. Paolo




VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex Art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Servizio Contabile Gestione delle Entrate
PAN Rag. Zelia



COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
Pubblicato all'Albo Comunale
dal 30/10 al 14/11
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza
Codice ISTAT 024088

MANDATO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO	2012	NUMERO	1429	DATA	06/11/2012
-----------	------	--------	------	------	------------

Provvedimento : DETERM. LIQUI. n. 197 del 30/10/2012 IMM. ESECUTIVA			
Approvazione :			
A CASSA PRINCIPALE		SITUAZIONE DI COMPETENZA	
CLASSIFICAZIONE: 101020300 Capitolo 180 TITOLO 1 FUNZIONE 01 SERVIZIO 02		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi	
Vincolato a Tit.0 Cat.00 Ris.0000		Voce Economica 00	
Disponibili 0.00 Utilizzate 0.00 Restanti 0.00			
Stanziamiento	102.120,00	Mandati Precedenti	6.269,46
Aggiunte	0,00	Mandato Attuale	69.861,11
Detrazioni	0,00	Totale Pagamenti	76.130,57
Fondo Disponibile	102.120,00	Disponibilita'	25.989,43
Situazione Mandati al Numero 1428		Aggiornato	
COMPETENZA	3.446.033,87	COMPETENZA	3.515.894,98
RESIDUI	1.163.856,89	RESIDUI	1.163.856,89
Il Cassiere presso l'Istituto ANTONVENETA , paghera'			
Euro SESSANTANOVEMILAOTTOCENTOESSANTUNO/11			
(Euro 69.861,11)			
Ai beneficiari riportati in allegato.			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

COMUNE DI ROSSANO VENETO
 Provincia di Vicenza

ALLEGATO AL MANDATO

PAG. 2

ESERCIZIO 2012	NUMERO 1429	DATA 6/11/2012
----------------	-------------	----------------

DITTA	CAUSALE	IMPORTI
APPOGGIO BANCARIO	NOTE	
BAROLO PIERO VIA CALMAGGIORE 448 31100 TREVISO C.F. BRLPTR43M14F904M IBAN: IT2600503512002063570354049	IN VECE E PER CONTO SINDACO TREVISAN GILBERTO P.602/09 TV SINDACO TREVISAN IMPEGNO 197 30/10/2012 DETERM. IMPEG. n. 197 30/10/2012 IMM. ESECUTIVA NO BOLLO CORRIS.SOGG. IVA	IMPORTO NETTO Cod.Gest. 1331
03 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU		28.151.70 28.151.70

U. RESP. SERV. FIN.

TOTALE : IMPORTO
 28.151.70
 NETTO



ROSSANO VENETO
 28 NOV 2012
 10521

STUDIO CIGNI - ARCHITETTI ASSOCIATI
 Studio di Architettura, Urbanistica, Progettazione Urbana e Territoriale
 35018 S. Martino di L. (PD), Via Agostini, 17 ☎ 049 5952244 ✉ 049 5952972

STUDIO CIGNI - ARCHITETTI ASSOCIATI
 Partita IVA **03261250280**

FATTURA 20
 S. Martino di L., **2 NOVEMBRE 2012**

Specifica degli onorari e delle spese per:
 Competenze relative alla Consulenza CTP nell'interesse di **TREVISAN GILBERTO**, Sindaco di Rossano V.to
 Proc. penale n° 602/09 R.G.
 Quesito degli avvocati Michielan e Barolo:
 a) *sul riconoscimento o meno della qualità di lotto di completamento dell'area BICOS, identificata dal n° 51 della Variante urbanistica adottata dal Comune di Rossano Veneto con delibera 14/05, in relazione al punto 2 degli obiettivi prefissati nell'apposita relazione illustrativa allegata;*
 b) *sulla rispondenza alla regola tecnica della migliore programmazione urbanistica attuabile del modello insediativi adottato con la Variante parziale al PRG, di cui alla predetta delibera consiliare n° 14/05 del Comune di Rossano V.to, anche comparando fra loro i 56 ampliamenti delle ZTO adottate.*
 Conferenze con gli Avvocati Michielan e Barolo: 11.03.10-28.04.10-08.07.10
 Udienza sostenuta come esperto 11.01.12

Spett.Le
 Amministrazione Comunale
 del Comune di Rossano Veneto
 Piazza G. Marconi, 4
 36028 ROSSANO VENETO
 P.IVA 00261630248

Mod. 1428 / 6 U. 12 € 180

Ufficio RAGIONERIA
28 NOV. 2012
 REGISTRAZIONE N° *1042*

2012	OGGETTO	ONORARI	AVERE
2	11 Prestazioni professionali in oggetto		
		10.000,00	
		IMPONIBILE	10.000,00
		CNPAIA 4%	400,00
		RISULTANO	10.400,00
		IVA 21%	2.184,00
		SALDO	12.584,00
		- RITENUTA D'ACCONTO	2.000,00
		IMPORTO DA PAGARE	10.584,00

RITENUTA DI ACCONTO
 20% di € 10.000,00 = € 2.000,00

Dati bancari:
 Prof. Arch. Tullio Cigni
 STUDIO CIGNI - ARCHITETTI ASSOCIATI
 Via Agostini, 17
 35018 S. Martino di Lupari (PD)
 BANCO POPOLARE DI VERONA
 IBAN IT08-N-05034-62820-000000001071

STUDIO LEGALE GASPAROTTO

PARTITA I.V.A.: 02969470240

Avv. GIORGIO GASPAROTTO
c.f. GSP GRG 48S10 A703H
pec: giorgio.gasparotto@avvocatibassanopec.it

36061 Bassano del Grappa (VI) - Via Roma, Galleria, 45
Tel. 0424 522832-523811 - Fax 0424 521984
E-mail: avvocato@studiogasparotto.it

Bassano del Grappa, 14/11/2012

SPETT.LE COMUNE DI ROSSANO VENETO
PIAZZA MARCONI 4

36028 ROSSANO VENETO VI

Proc. penale TREVISAN Gilberto

Allego la mia parcella debitamente quietanzata intestata al Sindaco
come da Vostre istruzioni.

Ringrazio e porgo distinti saluti.

avv. Giorgio Gasparotto



STUDIO LEGALE GASPAROTTO

PARTITA I.V.A.: 02969470240

Avv GIORGIO GASPAROTTO
c.f. GSP GRG 48S10 A703H
pec: giorgio.gasparotto@avvocatibassanopec.it


36061 Bassano del Grappa (VI) - Via Roma, Galleria, 45
Tel. 0424 522832-523811 - Fax 0424 521984
E-mail: avvocato@studiogasparotto.it

Bassano del Grappa, 12/11/2012

EGR. SIG. TREVISAN GILBERTO
VIA CARTIERA n. 86

36028 ROSSANO VENETO VI

c.f. TRV GBR 56P21A703I



PARCELLA NR. 88/2012

Saldo prestazioni professionali pratica

Proc. penale nr. 224/010 mod. 16

TREVISAN Gilberto

- Tribunale di Bassano d/Grappa -

	Euro	1.388,85
Cap 4%		<u>55,55</u>
Imponibile Iva 21%		1.444,40
Iva 21%		<u>303,32</u>
	Euro	1.747,72
+ sp. esenti ex art. 15 D.P.R. 633/972		<u>262,41</u>
Totale pagato	Euro	2.010,13

avv. Giorgio Gasparotto





COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4
36028 ROSSANO VENETO (VICENZA)

CODICE FISCALE N. 00261630248

* * * * *

Rep. Gen.le n. 1 Del 2/4

DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 69 DEL 4/4/2013

OGGETTO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009
A CARICO DEL SINDACO TREVISAN GILBERTO - PAGAMENTO SECONDO
ACCONTO SPESE LEGALI.

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE, il Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan ha comunicato con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010 di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;
 - CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva deliberazione n. 35 del 08/04/2010, **ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco** pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;
 - CHE, con le deliberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il **Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute**, previa presentazione di regolare documentazione;
 - CHE, con delibera n. 40 del 03.05.2010 l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., **condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;**
 - CHE il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: **"indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva"**.
 - CHE la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di **non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del 13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;**
- RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco si è conclusa con sentenza n°134/12 in data 11/04/2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di assoluzione con formula piena ex 530, comma 1, C.P.P. "perché il fatto non sussiste";

RITENUTO che "il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa dello svolgimento del mandato elettivo è da ritenersi espressione di un principio di civiltà giuridica" fondato sull'art. 51 della costituzione e recepito dal legislatore ..." (cfr. Corte dei Conti sez. Reg. controllo Lazio, delibera n. 14/c/2004);

VISTI gli artt. 28, comma 1, C.C.N.L. personale EE.LL. del 14.09.2000 e l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 che, anche se riferito a dipendenti di enti locali, è da ritenersi estensibile pure agli amministratori locali (giusta risoluzione Direzione Generale Ministero Interno 15900/10/b/1/A in data 09/08/1999 e sentenza Consiglio di Stato Sez. V 17/07/2001 n. 3946);

PRESO ATTO del parere n. 2/2005 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania che ritiene che la previsione di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali sia applicabile anche agli Amministratori Comunali in considerazione del loro status di pubblici funzionari (in questo senso cfr. Corte dei conti SS.RR. 18.06.1986 N°501, Sez. II^ 15/07/1985 N° 141, TAR Abruzzo Sez. Pescara sent. 438/00, C. di S. Sez. V sent. N. 3946/01) e che tale parere, con la eventualità della ripetizione, consente pure la liquidazione dopo il primo grado di giudizio, vista altresì la sentenza del consiglio di Stato Sez. VI sent. N. 5367/2004;

ATTESO CHE, anche non volendo accedere a tale ricostruzione interpretativa, la Corte di Cassazione con sent. 12645/2010 si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli Amministratori locali, ritenuti quali funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante a mandatario con l'Ente di appartenenza ex art. 1720 codice civile;

VISTA la recente sent. 787/2012 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, tesa a riconoscere la figura dell'Amministratore pubblico quale funzionario onorario dell'Ente che presta la propria opera non a titolo di lavoro subordinato ma nell'interesse pubblico, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1720 del codice civile, affermando altresì il principio del doveroso rimborso delle spese legali sostenute anche senza il previo assenso dell'Amministrazione nella scelta del legale di comune di gradimento;

RITENUTO che i fatti contestati al Sig. Gilberto TREVISAN, Sindaco del Comune di Rossano Veneto, siano stati posti in essere quale funzionario onorario nell'espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune e da ciò scaturisce il diritto di essere tenuto indenne delle spese legali e processuali a suo carico nel caso di sentenza definitiva di assoluzione;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, depositata dal Sindaco Gilberto Trevisan al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, recante:

- **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
- **Preavviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**
- **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;**

VISTO, inoltre, il preavviso di fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per €1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, per la difesa in oggetto;

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. N. 108/1997, Corte dei conti Sez. Giurisdizionale del Lazio sent. 1356/2009) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 in data 23.08.2012, con la quale sono stati accertati i presupposti di fatto e di diritto per procedere in ordine all'accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco, Gilberto Trevisan, ammontante a complessivi euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge;

DATO ATTO che

- ai fini della verifica di congruità delle parcelle da rimborsare, è stato assunto a riferimento dagli avvocati, come parametro ed uso consentiti dall'art. 2233 c.c. il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettante agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan e conclusosi con esito favorevole;

- la Giunta Comunale ha espressamente richiesto la preliminare verifica della congruità delle parcelle da rimborsare, presso il Consiglio del competente ordine forense; adempimento procedurale essenziale come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte dei Conti (sent. 787/2012 Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia);

EVIDENZIATO che, con la delibera di G.C. N. 85 in data 23.08.2012, **si demanda al Responsabile Gestione Amministrativa l'assunzione dell'impegno di spesa**, una volta acquisita adeguata copertura finanziaria - per pagare anche tramite acconti dilazionati - previa acquisizione del visto dell'ordine sulla congruità delle parcelle e delle note spese e competenze relative al patrocinio legale e alla consulenza tecnica prestata nel procedimento 602/2009 dai professionisti incaricati;

AVUTA comunicazione dai legali patrocinatori, giusta nota acquisita al prot. n. 14691 del 25.10.2012 dell'Avv. Piero Barolo – corredata di parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso – e note Prot. n. 14775 del 26.10.2012 e Prot. n. 14815, complete di analogo parere, dell'Avv. Primo Michielan, che l'Ordine Professionale ha ritenuto congrue le parcelle e quindi risulta validata la complessità della causa e pertanto adeguati gli onorari applicati, come da relativi preavvisi di parcella;

FISSATO, quindi, in complessivi **euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge, l'importo delle parcelle professionali da liquidare per conto del Sindaco Gilberto Trevisan e precisato che trattasi di preavvisi di parcella;**

DATO ATTO che, con determinazione Rep. 197 – Rep.Gen.le n. 395 del 30.10.2012 è stato liquidato un **acconto pari a complessivi € 69.861,11, determinati in ragione di una percentuale del 50% del compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan** (determinato in complessivi € 54.230,57 al lordo delle ritenute) e **dall'Avv. Piero Barolo** (determinato in complessivi € 56.303,39 al lordo delle ritenute) **nonchè dell'intero importo richiesto dal domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa (VI) pari a € 2.010,13 al lordo delle ritenute e dal Dott. Prof. Tullio Cigni per la consulenza CTP, per un importo di € 12.584,00 al lordo delle ritenute;**

RITENUTO di procedere alla **liquidazione di un ulteriore acconto di € 10.000,00 ai legali patrocinatori – Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo - per un impegno di spesa di complessivi € 20.000,00** – determinato in ragione dei limiti fissati dall'art. 163 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO, tutto ciò posto, di procedere per semplificazione contabile, alla liquidazione diretta in luogo e per conto del Sindaco Gilberto Trevisan, ai legali delle relative competenze e spese, riconoscendo in questa sede un secondo **acconto pari a € 10.000,00, all'Avv. Primo Michielan e un acconto di € 10.000,00, all'Avv. Piero Barolo, per un impegno di spesa totale di € 20.000,00;**

DATO ATTO che il saldo delle relative competenze, pari a € 35.266,98, verrà liquidato con successivo provvedimento di assunzione di impegno di spesa e liquidazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N.1 del 03.01.2013 all'oggetto: "Approvazione provvisoria risorse di P.E.G. esercizio finanziario 2013" secondo le modalità di gestione di cui al comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la disponibilità all'intervento 1.01.02.03 Cap.180, Voce "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - Uscita del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione;

D E T E R M I N A

1 – di tenere indenne il Sindaco Gilberto Trevisan per i motivi in premessa riportati, delle spese legali, liquidando in sua vece e per suo conto i legali patrocinatori, riconoscendo in questa sede **un importo di complessivi € 20.000,00, determinati in ragione di un secondo acconto di € 10.000,00 sul compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan** (determinato in complessivi € 54.230,57 al lordo delle ritenute) e di un **acconto di € 10.000,00 sul compenso richiesto dall'Avv. Piero Barolo** (determinato in complessivi € 56.303,39 al lordo delle ritenute);

2 - di impegnare e liquidare la spesa di € 20.000,00 con imputazione all'intervento 1.01.02.03 Cap.180, Voce "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - Uscita del Bilancio di Previsione Esercizio finanziario 2013, in corso di formazione;

3 - di richiedere al Responsabile Servizio Contabile e Gestione delle Entrate l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei professionisti incaricati e per conto del Sindaco Gilberto Trevisan, come segue:

- Euro 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Primo Michielan, mediante bonifico bancario intestato a STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN CODICE IBAN IT27G0622561805000000475488 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - AGENZIA DI MOGLIANO VENETO (TV).

- Euro 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Piero Barolo, mediante bonifico bancario su VENETO BANCA S.p.a. - Agenzia Treviso centro - 31100 TV - IBAN IT 26 D 05035 12002 063570354049.

§§§§§§§§

Il Responsabile Servizio Gestione Amministrativa

ORSO Dott. Paolo

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex Art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Servizio Contabile Gestione delle Entrate
PAN Rag. Zella

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
Publicato all'Albo Comunale
dal 04/4/13 al 19/4/13
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4 36028 Rossano Veneto (VI)

C.F. e P.I. 00261630248 Tel. +39 0424 547131

Fax +39 0424 84935

Codice Istat: 024088

ESERCIZIO: **2013**

MANDATO NUMERO: **518**

DATA: **04/04/2013**

COMPETENZA

Estremi provvedimento di liquidazione:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO: **69**

DATA: **04/04/2013**

Riepilogo dei dati finanziari:

Classificazione di bilancio (Titolo/Funzione/Servizio/Intervento/Voce economica)	1	01020300
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi		
Voce economica: 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Scheda PEG: 180 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.		
Stanziamiento assestato:		€ 93.120,00
Mandati emessi:		€ 1.258,40
Disponibilità di cassa:		€ 91.861,60
Importo del presente Mandato:		€ 10.000,00 (diecimila/00)
Conto: cassa_A - FONDO FRUTTIFERO		

Il tesoriere: Antonveneta, .
pagherà:

Dettaglio

518.001	Beneficiario:	BAROLO PIERO
	Indirizzo:	VIA CALMAGGIORE 448 31100 TREVISO (TV) p.iva 00387860265 e c.f. BRLPTR43M14F904M
	Pagamento:	Bonifico IBAN:IT26D0503512002063570354049 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU (Esente da bollo)
	Siope:	1331 - Spese per liti (patrocinio legale)
	Causale:	Diversi Pagamenti rif. orig: Nr. 4 del 4/4/2013 (rif. int.: Diversi Pagamenti - Nr. 73 del 4/4/2013) IN VECE E PER CONTO DEL SINDACO TREVISAN SECONDO ACCONTO SENTENZA ASSOLUZIONE 602/2009 SINDACO TREVISAN
	Importo:	10.000,00
	Impegno:	445/2013 - DETERMINA DI IMPEGNO numero 69 del 4/4/2013

Autorizzazioni:

SPECIFICA

Egregio Signore TREVISAN GILBERTO

DE SPESA DIRITTI ED INCASSI DOMANDA

Via Cartiera n.86 36028 ROSSANO VENETO (VI) C.F.: TRV GBR 56P21 A703I

PER proc.penale 602/2009 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Bassano del Grappa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	VALORE
<u>2° acconto</u> : progetto di fattura di data 11.05.2012	1	€	7.946,60.-

Riepilogo:

Imponibile Irpef	€	7.946,60.-
C.N.P.A. 4%	"	317,86.-
Imponibile Iva	"	8.264,46.-
Iva 21%	"	1.735,54.-

Totale	€	10.000,00.-
---------------	----------	--------------------

"IVA per cassa" ai sensi dell'articolo 32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83.-

PAGATO



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4 36028 Rossano Veneto (VI)

C.F. e P.I. 00261630248 Tel. +39 0424 547131

Fax +39 0424 84935

Codice Istat: 024088

ESERCIZIO: 2013

MANDATO NUMERO: 519

DATA: 04/04/2013

COMPETENZA @ A MANDATO S'VE CAPARO

Estremi provvedimento di liquidazione:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO: 69

DATA: 04/04/2013

Riepilogo dei dati finanziari:

Classificazione di bilancio (Titolo/Funzione/Servizio/Intervento/Voce economica) 1 01020300

Intervento: 03 - Prestazioni di servizi

Voce economica: 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Scheda PEG: 180 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.

Stanziamiento assestato:

€ 93.120,00

Mandati emessi:

€ 11.258,40

Disponibilità di cassa:

€ 81.861,60

Importo del presente Mandato:

€ 10.000,00

(diecimila/00)

Conto: cassa_A - FONDO FRUTTIFERO

Il tesoriere: Antonveneta, .

pagherà:

Dettaglio

519.001	Beneficiario:	MICHIELAN PRIMO
	Indirizzo:	VIA G. MATTEOTTI 20/1 31021 MOGLIANO V.TO (TV) p.iva 01655290268 e c.f. MCHPRM47T311551B
	Pagamento:	Bonifico IBAN:IT27G0622561805000000475488 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU (Esente da bollo)
	Siope:	1331 - Spese per liti (patrocinio legale)
	Causale:	Diversi Pagamenti rif. orig: Nr. 2 del 4/4/2013 (rif. int.: Diversi Pagamenti - Nr. 72 del 4/4/2013) IN VECE E PER CONTO DEL SINDACO TREVISAN SECONDO ACCONTO SENTENZA ASSOLUZIONE PROCEDIMENTO PENALE N. 602/2009 SINDACO TREVISAN GILBERTO
	Importo:	10.000,00
	Impegno:	446/2013 - DETERMINA DI IMPEGNO numero 69 del 4/4/2013

Autorizzazioni:

Avvocato Primo Michielan

Via Matteotti, 20
31021 Mogliano Veneto (TV)

Partita I.V.A. 01655290268
Codice Fiscale MCHPRM47T31I551B

Fattura n. 52/2013 del 9/4/2013

TREVISAN GILBERTO

Via Cartiera n. 86
36028 ROSSANO VENETO (VI)

Codice Fiscale TRVGBR56P21A703I

Parcella per la pratica **TREVISAN GILBERTO - Proc. Pen. N. 1136/10 Mod.20GIP N. 602/09 Mod.21 p.m. - Tribunale di Bassano del Grappa**
Acconto

Onorari	
Diritti	
Spese	
Acconti	7.946,60
Anticipazioni	
Contributo previdenziale (4% di 7.946,60)	317,86

Imponibile I.V.A.	8.264,46	Imponibile IRPEF	
I.V.A. 21%	1.735,54	Ritenuta d'acconto	
Escluso IVA ex Art. 15/3 DPR 633/72			
TOTALE FATTURA	€ 10.000,00	Importo già versato	10.000,00
		SALDO A VS/DEBITO	*****



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. MARconi, 4
36028 ROSSANO VENETO (VICENZA)

CODICE FISCALE N. 00261630248

* * * * *

Rep. Gen.le n. _____ Del _____

DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. _____ DEL _____

OGGETTO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO TREVISAN GILBERTO - PAGAMENTO TERZO ACCONTO SPESE LEGALI.

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- **CHE**, il Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan ha comunicato con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010 di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;
- **CHE** la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva deliberazione n. 35 del 08/04/2010, **ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco** pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;
- **CHE**, con le dèlberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il **Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute**, previa presentazione di regolare documentazione;
- **CHE**, con delibera n. 40 del 03.05.2010 l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., **condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;**
- **CHE** il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: "**indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva**".
- **CHE** la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di **non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del 13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;**

RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco si è conclusa con sentenza n°134/12 in data 11/04/2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di **assoluzione con formula piena ex 530, comma I, C.P.P. "perché il fatto non sussiste"**;

RITENUTO che "il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa dello svolgimento del mandato elettivo è da ritenersi espressione di un principio di civiltà giuridica" fondato sull'art. 51 della costituzione e recepito dal legislatore ..." (cfr. Corte dei Conti sez. Reg. controllo Lazio, delibera n. 14/c/2004);

VISTI gli artt. 28, comma 1, C.C.N.L. personale EE.LL. del 14.09.2000 e l'art. 67 del D.P.R. 268/1987 che, anche se riferito a dipendenti di enti locali, è da ritenersi estensibile pure agli amministratori locali (giusta risoluzione Direzione Generale Ministero Interno 15900/10/b/1/A in data 09/08/1999 e sentenza Consiglio di Stato Sez. V 17/07/2001 n. 3946);

PRESO ATTO del parere n. 2/2005 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania che ritiene che la previsione di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali sia applicabile anche agli Amministratori Comunali in considerazione del loro status di pubblici funzionari (in questo senso cfr. Corte dei conti SS.RR. 18.06.1986 N°501, Sez. II^ 15/07/1985 N° 141, TAR Abruzzo Sez. Pescara sent. 438/00, C. di S. Sez. V sent. N. 3946/01) e che tale parere, con la eventualità della ripetizione, consente pure la liquidazione dopo il primo grado di giudizio, vista altresì la sentenza del consiglio di Stato Sez. VI sent. N. 5367/2004;

ATTESO CHE, anche non volendo accedere a tale ricostruzione interpretativa, la Corte di Cassazione con sent. 12645/2010 si è pronunciata nel senso di ritenere possibile per gli Amministratori locali, ritenuti quali funzionari onorari e non pubblici, il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo, in virtù del rapporto di mandante a mandatario con l'Ente di appartenenza ex art. 1720 codice civile;

VISTA la recente sent. 787/2012 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, tesa a riconoscere la figura dell'Amministratore pubblico quale funzionario onorario dell'Ente che presta la propria opera non a titolo di lavoro subordinato ma nell'interesse pubblico, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1720 del codice civile, affermando altresì il principio del doveroso rimborso delle spese legali sostenute anche senza il previo assenso dell'Amministrazione nella scelta del legale di comune di gradimento;

RITENUTO che i fatti contestati al Sig. Gilberto TREVISAN, Sindaco del Comune di Rossano Veneto, siano stati posti in essere quale funzionario onorario nell'espletamento del mandato e direttamente connessi ad attività dal medesimo prestata nell'interesse del Comune e da ciò scaturisce il diritto di essere tenuto indenne delle spese legali e processuali a suo carico nel caso di sentenza definitiva di assoluzione;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, depositata dal Sindaco Gilberto Trevisan al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, recante:

- **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
- **Preavviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**
- **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;**

VISTO, inoltre, il preavviso di **fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per €1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, per la difesa in oggetto;**

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. N. 108/1997, Corte dei conti Sez. Giurisdizionale del Lazio sent. 1356/2009) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 in data 23.08.2012, con la quale sono stati accertati i presupposti di fatto e di diritto per procedere in ordine all'accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco, Gilberto Trevisan, ammontante a complessivi euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge;

DATO ATTO CHE

- ai fini della verifica di congruità delle parcelle da rimborsare, è stato assunto a riferimento dagli avvocati, come parametro ed uso consentiti dall'art. 2233 c.c. il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettante agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan e conclusosi con esito favorevole;

- la Giunta Comunale ha espressamente richiesto la preliminare verifica della congruità delle parcelle da rimborsare, presso il Consiglio del competente ordine forense; adempimento procedurale essenziale come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte dei Conti (sent. 787/2012 Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia);

EVIDENZIATO che, con la delibera di G.C. N. 85 in data 23.08.2012, **si demanda al Responsabile Gestione Amministrativa l'assunzione dell'impegno di spesa**, una volta acquisita adeguata copertura finanziaria - per pagare anche tramite acconti dilazionati - previa acquisizione del visto dell'ordine sulla congruità delle parcelle e delle note spese e competenze relative al patrocinio legale e alla consulenza tecnica prestata nel procedimento 602/2009 dai professionisti incaricati;

AVUTA comunicazione dai legali patrocinatori, giusta nota acquisita al prot. n. 14691 del 25.10.2012 dell'Avv. Piero Barolo - corredata di parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso - e note Prot. n. 14775 del 26.10.2012 e Prot. n. 14815, complete di analogo parere, dell'Avv. Primo Michielan, che l'Ordine Professionale ha ritenuto congrue le parcelle e quindi risulta validata la complessità della causa e pertanto adeguati gli onorari applicati, come da relativi preavvisi di parcella;

FISSATO, quindi, in complessivi **euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge, l'importo delle parcelle professionali da liquidare per conto del Sindaco Gilberto Trevisan e precisato che trattasi di preavvisi di parcella;**

DATO ATTO che:

- con determinazione Rep. 197 - Rep.Gen.le n. 395 del 30.10.2012 è stato liquidato un **acconto pari a complessivi € 69.861,11, determinati in ragione di una percentuale del 50% del compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan** (determinato in complessivi € 54.230,57 al lordo delle ritenute) e **dall'Avv. Piero Barolo** (determinato in complessivi € 56.303,39 al lordo delle ritenute) **nonchè dell'intero importo richiesto dal domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa (VI) pari a € 2.010,13 al lordo delle ritenute e dal Dott. Prof. Tullio Cigni per la consulenza CTP, per un importo di € 12.584,00 al lordo delle ritenute;**

- con determinazione Rep. n. 69 - Rep. Gen.le n. 142 in data 04.04.2013, è stata disposta la **liquidazione di un ulteriore acconto di € 10.000,00 ai legali patrocinatori - Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo - per un impegno di spesa di complessivi € 20.000,00 -** determinati in ragione dei limiti fissati dall'art. 163 del D.lgs 267/2000;

VISTO il sollecito di pagamento dell'avviso di parcella ad oggi scoperto, depositato al Prot. n. 17116 del 12.12.2013, da parte dello Studio Legale Michielan;

RITENUTO di procedere alla **liquidazione di un ulteriore acconto di € 10.000,00 ai legali patrocinatori - Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo - per un impegno di spesa di complessivi € 20.000,00 a valere sul bilancio dell'esercizio finanziario 2013, esecutivo;**

RITENUTO, tutto ciò posto, di procedere per semplificazione contabile, alla liquidazione diretta in luogo e per conto del Sindaco Gilberto Trevisan, ai legali delle relative competenze e spese, riconoscendo in questa sede un terzo acconto pari a € 10.000,00, all'Avv. Primo Michielan e un acconto di € 10.000,00, all'Avv. Piero Barolo, per un impegno di spesa totale di € 20.000,00;

DATO ATTO che il saldo delle relative competenze, pari a € 15.266,98, verrà liquidato con successivo provvedimento di assunzione di impegno di spesa e liquidazione;

VISTO che con delibera di C.C. N° 41 del 26.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e allegati;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 118 del 10.10.2013 dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione e affidamento del PEG anno 2013;

VISTA la deliberazione di C.C. N. 42 del 26.11.2013 dichiarata immediatamente eseguibile di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la disponibilità all'intervento 1.01.02.03 Cap.180, Voce "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - Uscita del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013, esecutivo;

DETERMINA

1 - di tenere indenne il Sindaco Gilberto Trevisan, per i motivi in premessa riportati, delle spese legali, liquidando in sua vece e per suo conto i legali patrocinatori, riconoscendo in questa sede **un importo di complessivi € 20.000,00, determinati in ragione di un terzo acconto di € 10.000,00 sul compenso richiesto dall'Avv. Primo Michielan** (determinato in complessivi € 54.230,57 al lordo delle ritenute) e di un **acconto di € 10.000,00 sul compenso richiesto dall'Avv. Piero Barolo** (determinato in complessivi € 56.303,39 al lordo delle ritenute);

2 - di impegnare e liquidare la spesa di € 20.000,00 con imputazione all'intervento 1.01.02.03 Cap.180, Voce "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" - Uscita del Bilancio di Previsione Esercizio finanziario 2013, esecutivo;

3 - di richiedere al Responsabile Servizio Contabile e Gestione delle Entrate l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei professionisti incaricati e per conto del Sindaco Gilberto Trevisan, come segue:

- **Euro 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Primo Michielan**, mediante bonifico bancario intestato a STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN CODICE IBAN IT27G0622561805000000475488 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - AGENZIA DI MOGLIANO VENETO (TV).

- **Euro 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge all'Avv. Piero Barolo**, mediante bonifico bancario su VENETO BANCA S.p.a. - Agenzia Treviso centro - 31100 TV - IBAN IT 26 D 05035 12002 063570354049.

§§§§§§§

Il Responsabile Servizio Gestione Amministrativa
Rag. Zelia Pan




VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex Art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Servizio Contabile Gestione delle Entrate
PAN Rag. Zelia



COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
Publicato all'Albo Comunale
dal 16/12 al 31/12
IL MESSO COMUNALE





COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4 36028 Rossano Veneto (VI)

C.F. e P.I. 00261630248 Tel. +39 0424 547131

Fax +39 0424 84935

Codice Istat: 024088

ESERCIZIO: **2013**

MANDATO NUMERO: **1841**

DATA: **16/12/2013**

COMPETENZA

Estremi provvedimento di liquidazione:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO: **220**

DATA: **16/12/2013**

Riepilogo dei dati finanziari:

Classificazione di bilancio (Titolo/Funzione/Servizio/Intervento/Voce economica)	1	01020300
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi		
Voce economica: 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Scheda PEG: 180 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.		
Stanziam ento assestato:		€ 92.120,00
Mandati emessi:		€ 57.491,22
Disponibilità di cassa:		€ 34.628,78
Importo del presente Mandato:		€ 20.000,00 (ventimila/00)
Conto: cassa_A - FONDO FRUTTIFERO		

*Il tesoriere: Antonveneta, .
pagherà:*

Dettaglio

1841.001	Beneficiario:	MICHIELAN PRIMO
	Indirizzo:	VIA G. MATTEOTTI 20/1 31021 MOGLIANO V.TO (TV) p.iva 01655290268 e c.f. MCHPRM47T31I551B
	Pagamento:	Bonifico IBAN:IT27G0622561805000000475488 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU (Esente da bollo)
	Siope:	1331 - Spese per liti (patrocinio legale)
	Causale:	Diversi Pagamenti rif. orig: Nr. 15 del 16/12/2013 (rif. int.: Diversi Pagamenti - Nr. 292 del 16/12/2013) IN VECE E PER CONTO DELL'EX SINDACO TREVISAN 3 ACCONTO SENTENZA ASSOLUZIONE 602/2009
	Importo:	10.000,00
	Impegno:	1114/2013 - DETERMINA DI IMPEGNO numero 220 del 16/12/2013



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4 36028 Rossano Veneto (VI)
C.F. e P.I. 00261630248 Tel. +39 0424 547131
Codice Istat: 024088

Fax +39 0424 84935

ESERCIZIO: **2013**

MANDATO NUMERO: **1841**

DATA: **16/12/2013**

COMPETENZA

Dettaglio

1841.002	Beneficiario:	BAROLO PIERO
	Indirizzo:	VIA CALMAGGIORE 448 31100 TREVISO (TV) p.iva 00387860265 e c.f. BRLPTR43M14F904M
	Pagamento:	Bonifico IBAN:IT26D0503512002063570354049 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU (Esente da bollo)
	Siope:	1331 - Spese per liti (patrocinio legale)
	Causale:	Diversi Pagamenti rif. orig: Nr. 12 del 16/12/2013 (rif. int.: Diversi Pagamenti - Nr. 291 del 16/12/2013) IN VECE E PER CONTO DELL'EX SINDACO TREVISAN 3 ACCONTO SENTENZA ASSOLUZIONE 602/2009 SINDACO TREVISAN
	Importo:	10.000,00
	Impegno:	1113/2013 - DETERMINA DI IMPEGNO numero 220 del 16/12/2013

Autorizzazioni:

Il Responsabile Area Finanziaria
Rag. Zelia Maria Pan

COPIA WEB

Deliberazione N. 27

In data 29.04.2014

Prot. N. 8754

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica

OGGETTO:

RISPOSTA AD INTERPELLANZA A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCON EZIO AD OGGETTO: "RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DEL SINDACO PRO TEMPORE GILBERTO TREVISAN".

L'anno **duemilaquattordici** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** presso la sede municipale.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del **23/04/2014**, prot. n°**5658**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARTINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto		*
11. ZONTA MARCO		*

Presenti N. 9 Assenti N. 2

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RISPOSTA AD INTERPELLANZA A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCON EZIO AD OGGETTO: "RECUPERO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DEL SINDACO PRO TEMPORE GILBERTO TREVISAN".

Il consigliere **MARCON** legge l'interpellanza prot. 125 del 07/04/2014 (allegato sub A).

SINDACO: legge un documento che si allega sotto la lettera B);

Alla fine della lettura del documento sub B) da parte del Sindaco, segue un'accesa discussione tra il sindaco medesimo e il consigliere Marcon, del cui contenuto si rinvia alla registrazione in atti.



ALLEGATO A DELIBERAZIONE
CONTRATTO
N° 27 dal 23/04/2014

Al sig. Sindaco
Dott. Ssa Morena Martini

→ Al Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Zanon
Comune di Rossano Veneto

INTERPELLANZA

Oggetto: recupero spese legali procedimento giudiziario a carico del Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan

I sottoscritti consiglieri comunali Ezio Marcon e Gilberto Trevisan chiedono alle LL.SS. di attivarsi per quanto all'oggetto.

I fatti sono noti: l'allora Sindaco Gilberto Trevisan, denunciato dai consiglieri comunali di opposizione Clemente Peserico e Giuseppe Augusto Guarise, e difeso dagli avvocati Primo Michielan, amministrativo, e Pietro Barolo, penalista, ha subito un procedimento giudiziario durato due anni, con oltre una decina di udienze, alla fine delle quali è risultato **"assolto con formula piena per non aver commesso il fatto."**

Tale procedimento è costato alla collettività 120.000 C di spese tecniche e legali, queste ultime dichiarate congrue dall'Ordine degli Avvocati, cui gli uffici comunali hanno fatto apposita richiesta a tutela propria e del pubblico interesse.

Ci rendiamo conto che per qualcuno degli attuali signori amministratori, allora testimoni per l'accusa, detta richiesta risulterà imbarazzante, ma crediamo sia preciso dovere di un'Amministrazione il recupero di quanto speso immotivatamente dalla collettività per effetto di un esposto denuncia di due soggetti privati, ex consiglieri comunali.

Riteniamo illegittimo, oltre che vergognoso, che ricadano sui cittadini le conseguenze di atti dettati solo dal livore politico, non avendo i succitati signori prova alcuna di quanto velenosamente "sussurrato" agli organi giudiziari inquirenti. Per non parlare del grave disagio economico, psicologico, morale e familiare di chi, **innocente**, si è trovato costretto a difendersi per colpe mai commesse, con l'aggravante di vedersi già colpevolizzato **per mesi e mesi precedenti all'assoluzione piena** con manifesti accusatori (ad es. "Sindaco alla sbarra") sulla squallida vetrina dell'allora sede politica del PdL, di cui erano referenti un noto personaggio pubblico della precedente minoranza consiliare ed un suo stretto collaboratore.

Distinti saluti

Il consigliere di minoranza
Capogruppo Ezio Marcon

ALLEGATO B DELIBERAZIONE C.C.
CONTRATTO
N° 27 dal 25/03/2014

OGGETTO: Interpellanza presentata dal Consigliere Comunale Ezio Marcon in data 07.04.2014 - protocollo n. 125 in merito al "recupero spese legali procedimento giudiziario a carico del Sindaco pro-tempore Gilberto Trevisan".

RISPOSTA

nessun imbarazzo da parte nostra a rispondere a questa interpellanza anzi rispondiamo volentieri a quanto richiesto

- 1) Le denunce fatte o "sussurate" agli organi giudiziari inquirenti dagli allora Consiglieri Comunali Clemente Peserico e Giuseppe Augusto Guarise sono state portate avanti dai due consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni, in base al mandato ricevuto dai cittadini che li hanno eletti esercitando, in particolare, il controllo sull'attività svolta dall'Amministrazione Comunale, che è una prerogativa fondamentale del Consigliere Comunale di minoranza prevista specificatamente dall'art. 44 del Testo Unico Enti Locali
- 2) Se la Procura della Repubblica ha ritenuto di dare un seguito ai "sussurri" dei due consiglieri molto probabilmente qualcosa che non andava ci sarà stato, non siamo certamente noi che dobbiamo entrare nel merito e giudicare l'attività dei magistrati;
- 3) Se la nota vicenda ha provocato all'interessato un "grave disagio economico, psicologico, morale e familiare" da un punto di vista umano ce ne dispiace, però ora come allora confermiamo (almeno io personalmente) la nostra presa di posizione politica così come espressa allora nelle sedi competenti;
- 4) Quello invece che ci imbarazza veramente è la procedura che la "Giunta Trevisan" ha seguito nella gestione dell'iter processuale, in particolare:

con la delibera di Giunta n. 85 del 23.08.2012 la Giunta dell'ex Sindaco Trevisan, in modo del tutto, diciamo, anomalo ha stabilito di porre a carico del Comune, e quindi di tutti i cittadini, il costo delle spese legali che avrebbe dovuto sostenere l'ex Sindaco, la normativa prevede invece che l'Amministratore pubblico scelga un legale di fiducia (uno e non un collegio di legali e periti come fatto dall'ex Sindaco), comunichi il nominativo del legale prescelto al Comune (che deve esprimere il proprio gradimento sul professionista scelto) e anticipi di tasca proprie le spese legali, chiedendo alla fine del procedimento (se assolto con formula piena) il rimborso delle spese legali sostenute all'Amministrazione Comunale la quale, valutata rigorosamente l'esistenza di una serie di presupposti (stretta connessione tra il procedimento civile o penale e la carica dell'ufficio rivestita, mancanza di conflitto di interessi, proscioglimento con formula piena e non dubitativa), ha la facoltà (e non l'obbligo) di procedere al rimborso richiesto. Quindi con una scelta del tutto arbitraria e che, secondo noi, rasenta l'illegittimità, la Giunta Trevisan ha obbligato il Comune a sobbarcarsi parcelle che sono alla fine lievitate fino alla mirabolante somma di Euro 125.128,09

E' inutile, Consigliere Marcon, che abbia sottolineato il fatto che queste parcelle sono state vistate dall'ordine degli Avvocati: il totale finale "grida vendetta al cospetto di Dio" e tutti gli Avvocati che abbiamo avuto modo di sentire nel frattempo sono rimasti letteralmente scandalizzati dagli importi contabilizzati. Se non fosse che la "Corte dei Conti" e la "Guardia di Finanza" sono ormai di casa qui a Rossano, grazie proprio alla Vostra attività amministrativa decennale di cui tanto andate fieri, questa sarebbe un'altra vicenda da inviare alla magistratura contabile.

- 5) Mi preme anche riportare quanto scritto nella Determina n. 395 del 30/10/2012 ad oggetto "Sentenza di assoluzione nel procedimento penale 602/2009 a carico del Sindaco Trevisan Gilberto - pagamento acconto spese legali". Dopo aver evidenziato in premessa che i legali patrocinatori hanno comunicato che trattasi di preavvisi di parcella atteso che ad oggi, le somme richieste dal Sindaco pro-tempore Gilberto Trevisan non sono state dai medesimo anticipate determina al punto 1 di trattenere indenne il Sindaco Gilberto Trevisan per motivi in premessa riportati, delle spese legali liquidando in sua vece e contro i legali patrocinatori.

Da quanto suesposto appare evidente come il Sindaco Trevisan non ebbe mai anticipato nulla nonostante abbia lui stesso affermato in sede di Consiglio Comunale del 29/06/2012, nella Deliberazione n. 40 del 05/07/2012 quanto segue:

Io so soltanto che ci sono dei soldi da pagare e che per due anni i soldi li ho anticipati io personalmente, non ho preso cinque lire dal Comune se avessi avuto torto non avrei mai avuto il coraggio di chiedere niente alla P.A. dal momento che torto non ne avevo e sono stato riconosciuto innocente adesso pretendo che la pubblica amministrazione paghi il conto e semmai mi venga anche rimborsato quello che per due anni consecutivi di tasca mia ho continuato a pagare.

E' evidente la menzogna dell'ex Sindaco Trevisan, fatta in un pubblico consesso, se non è una bugia questa mi si dia un sostantivo che vada a definire questa ignominia

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **580** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **20/06/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **20/06/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====

ALL E)



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza G. Marconi, 4
36028 ROSSANO VENETO (VICENZA)
CODICE FISCALE N. 00261630248

* * * * *

Rep. Gen.le n. 398 Del 30 OTT 2010

DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 188 DEL _____

OGGETTO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE 602/2009 A CARICO DEL SINDACO TREVISAN GILBERTO - RIMBORSO TASSA DI LIQUIDAZIONE SOSTENUTA ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- **CHE**, il Sindaco pro tempore Gilberto Trevisan ha comunicato con nota prot. n. 2056 in data 10/02/2010 di essere coinvolto in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, elevato a suo carico in conseguenza di presunte irregolarità concernenti l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera n. 14 del 26.02.2005 di approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento all'inserimento in tale variante di un'area individuata come "Lotto 51" e conseguente trasformazione della destinazione urbanistica da agricola a residenziale, a seguito di denuncia del Consigliere Comunale Guarise Giuseppe Agostino;

- **CHE** la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 18/02/2010, modificata con successiva deliberazione n. 35 del 08/04/2010, **ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato dal Sindaco** pro tempore Gilberto Trevisan, rappresentato dall' Avv. Primo Michielan del Foro di Treviso, dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso e dall'Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa per la domiciliazione di entrambi;

- **CHE**, con le deliberazioni citate, è stato altresì previsto, in caso di provvedimento giurisdizionale che dichiari il **Sindaco esente da ogni responsabilità, di procedere al rimborso delle spese legali e processuali sostenute**, previa presentazione di regolare documentazione;

- **CHE**, con delibera n. 40 del 03.05.2010 l'Amministrazione ha preso atto della posizione del Sindaco in relazione al procedimento penale 602/09 R.G., **condividendo la scelta di chiedere il giudizio immediato, la cui prima udienza veniva fissata con decreto giudiziale per il 29.9.2010;**

- **CHE** il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 16/09/2010 ha espresso alla Giunta Comunale il seguente indirizzo circa la possibile costituzione di parte civile del Comune di Rossano Veneto nel procedimento penale *de quo*: **"indirizzo non favorevole in quanto si ritiene di dover dare integrale applicazione all'art. 27 della Costituzione che stabilisce l'innocenza fino al terzo grado di giudizio, anche perché sussistono comunque i presupposti per chiedere il danno anche dopo la Sentenza definitiva"**.

- **CHE** la Giunta Comunale, con provvedimento n. 111 del 25.11.2010, ha fatto proprio l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, deliberando di **non costituire il Comune di Rossano Veneto parte civile nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan a seguito ordinanza del Tribunale di Bassano del 29.9.2010 di rinnovazione della notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato e di esclusione della costituita parte civile in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano, nominato curatore speciale con ordinanza del GIP del 13.08.2010 su istanza del consigliere di minoranza del Comune di Rossano Veneto sig. Guarise Giuseppe Agostino;**

RISCONTRATO come l'azione legale promossa contro il Sindaco si è conclusa con sentenza n°134/12 in data 11.04.2012 del Tribunale Penale di Bassano del Grappa, di **assoluzione con formula piena ex 530, comma I, C.P.P. "perché il fatto non sussiste"**;

VISTA la recente sent. 787/2012 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Puglia, tesa a riconoscere la figura dell'Amministratore pubblico quale funzionario onorario dell'Ente che presta la propria opera non a titolo di lavoro subordinato ma nell'interesse pubblico, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1720 del codice civile, affermando altresì il principio del doveroso rimborso delle spese legali sostenute anche senza il previo assenso dell'Amministrazione nella scelta del legale di comune di gradimento;

VISTA la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, depositata dal Sindaco Gilberto Trevisan al prot. n. 7670 in data 01.06.2012, recante:

- **Nota spese e competenze datata 29.05.2012, dell'Avv. Primo Michielan per un totale di € 54.230,57, al lordo delle ritenute di legge per € 9.410,07 di IVA e per € 1.723,46 di C.P.A.;**
- **Preavviso di fattura n. 7 del 16.05.2012, per la consulenza CTP nell'interesse del Sindaco, resa dal Prof. Arch. Tullio Cigni – Studio Cigni/Architetti Associati di San Martino di Lupari (PD), dell'ammontare di € 12.584,00 al lordo delle ritenute di legge per € 2.584,00 di IVA e per € 400,00 di CNPAIA;**
- **Preavviso di parcella del 17.05.2012, del domiciliatario Avv. Giorgio Gasparotto del Foro di Bassano del Grappa, per un importo di € 2.010,13 al lordo di ritenute di legge per € 303,32 di IVA e per € 55,55 di CPA;**

VISTO, inoltre, il preavviso di fattura dell'11.05.2012 dell'importo di € 56.303,39 al lordo delle ritenute di legge, per € 9.725,65 di IVA e per € 1.781,26 di CPA, emessa dall'Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, per la difesa in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 in data 23.08.2012, con la quale sono stati accertati i presupposti di fatto e di diritto per procedere in ordine all'accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Sindaco, Gilberto Trevisan, ammontante a complessivi euro 125.128,09 al lordo delle ritenute di legge;

DATO ATTO che:

- ai fini della verifica di congruità delle parcelle da rimborsare, è stato assunto a riferimento dagli avvocati, come parametro ed uso consentiti dall'art. 2233 c.c. il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettante agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale e stragiudiziali, tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel procedimento penale a carico del Sindaco Gilberto Trevisan e conclusosi con esito favorevole;

- la Giunta Comunale ha espressamente richiesto la preliminare verifica della congruità delle parcelle da rimborsare, presso il Consiglio del competente ordine forense; adempimento procedurale essenziale come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte dei Conti (sent. 787/2012 Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia);

EVIDENZIATO che, con la delibera di G.C. N. 85 in data 23.08.2012, **si demanda al Responsabile Gestione Amministrativa l'assunzione dell'impegno di spesa**, una volta acquisita adeguata copertura finanziaria - per pagare anche tramite acconti dilazionati - previa acquisizione del visto dell'ordine sulla congruità delle parcelle e delle note spese e competenze relative al patrocinio legale e alla consulenza tecnica prestata nel procedimento 602/2009 dai professionisti incaricati;

AVUTA comunicazione dai legali patrocinatori, giusta nota acquisita al prot. n. 14691 del 25.10.2012 dell'Avv. Piero Barolo – corredata di parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso – e note Prot. n. 14775 e Prot. n. 14815 del 26.10.2012, corredata quest'ultima di analogo parere, a cura dell'Avv. Primo Michielan, che l'Ordine Professionale ha ritenuto congrue le parcelle e quindi risulta validata la complessità della causa e pertanto adeguati gli onorari applicati, come contenuti nei relativi preavvisi di parcella;

ATTESO che, con nota Prot. n. 14868 del 29.10.2012, **l'Avv. Piero Barolo chiedeva il rimborso delle spese, pari a complessivi euro 949,58**, sostenute per l'ottenimento del visto di congruità in merito alla propria parcella, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;

ATTESO, altresì, che l'Avv. Primo Michielan, con nota Prot. n. 14775 in data 26.10.2012, richiedeva il **rimborso della tassa di liquidazione di euro 915,59, sostenuta anticipatamente all'Ordine degli Avvocati di Treviso**, per l'ottenimento del nulla osta di congruità sulla parcella relativa alla pratica penale in oggetto;

VISTO il punto 11 della deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 05.07.2012, esecutiva, con il quale viene dato attuazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 60 del 07.06.2012, esecutiva, e successivamente variato, con deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 09.07.2012 dichiarata immediatamente eseguibile e ratificata con deliberazione di C.C. N. 43 del 25.07.2012 esecutiva, con deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 29.09.2012 dichiarata immediatamente eseguibile;

D E T E R M I N A

1 – di rimborsare, per i motivi in premessa riportati, ai legali patrocinatori, **Avv. Primo Michielan e Avv. Piero Barolo del Foro di Treviso, rispettivamente, l'importo di euro 915,59 e di euro 949,58**, a titolo di tassa di liquidazione sostenuta anticipatamente per l'ottenimento del nulla osta di congruità liquidato dall'Ordine degli Avvocati di Treviso, relativamente alla pratica penale in oggetto;

2 – di impegnare e liquidare la spesa di € 1.865,17 (per euro 915,59 all'Avv. Primo Michielan e per euro 949,58 all'Avv. Piero Barolo) con imputazione all'intervento 1.01.02.03 Cap.180, Voce "Spese per liti, arbitrati e risarcimenti" - Uscita del Bilancio di Previsione Esercizio finanziario 2012, esecutivo;


3 - di richiedere al Responsabile Servizio Contabile e Gestione delle Entrate l'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei professionisti incaricati, come segue:

- **Euro 915,59 all'Avv. Primo Michielan**, mediante bonifico bancario intestato a STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN CODICE IBAN IT27G0622561805000000475488 – CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – AGENZIA DI MOGLIANO VENETO (TV).
- **Euro 949,58 all'Avv. Piero Barolo**, mediante bonifico bancario su VENETO BANCA S.p.a. – Agenzia Treviso Centro – 31100 TV – IBAN IT 26 D 05035 12002 063570354049.

§§§§§§§§

Il Responsabile Servizio Gestione Amministrativa

FORSO Dott. Paolo




VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex Art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Servizio Contabile Gestione delle Entrate

PAN/Rag. Zelia



COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
Publicato all'Albo Comunale
dal... 30/10 ... al... 14/11 ...
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza
Codice ISTAT 024088

MANDATO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO	2012	NUMERO	1430	DATA	06/11/2012
-----------	------	--------	------	------	------------

Provvedimento : DETERM. LIQUI. n. 198 del 30/10/2012 IMM. ESECUTIVA Approvazione :			
A CASSA PRINCIPALE		SITUAZIONE DI COMPETENZA	
CLASSIFICAZIONE: 101020300 Capitolo 180 TITOLO 1 FUNZIONE 01 SERVIZIO 02		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi	
Vincolato a Tit.0 Cat.00 Ris.0000		Voce Economica 00	
Disponibili 0,00 Utilizzate 0,00 Restanti 0,00			
Stanziamiento	102.120,00	Mandati Precedenti	76.130,57
Aggiunte	0,00	Mandato Attuale	1.865,17
Detrazioni	0,00	Totale Pagamenti	77.995,74
Fondo Disponibile	102.120,00	Disponibilita'	24.124,26
Situazione Mandati al Numero 1429		Aggiornato	
COMPETENZA	3.515.894,98	COMPETENZA	3.517.760,15
RESIDUI	1.163.856,89	RESIDUI	1.163.856,89
Il Cassiere presso l'Istituto ANTONVENETA , paghera'			
Euro MILLEOTTOCENTOESSANTACINQUE/17			
(Euro 1.865,17)			
Ai beneficiari riportati in allegato.			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA


COMUNE DI ROSSANO VENETO
 Provincia di Vicenza

ALLEGATO AL MANDATO

PAG. 1

ESERCIZIO 2012	NUMERO 1430	DATA 6/11/2012
----------------	-------------	----------------

DITTA	CAUSALE	IMPORTI
APPOGGIO BANCARIO	NOTE	
MICHIELAN PRIMO VIA G. MATTEOTTI 20/1 31021 MOGLIANO V.TO C.F. MCHPRM47T31I551B IBAN: IT27G062256180500000475488	TV RIMBORSO TASSA CONGRUITA' PARCELLA SINDACO IMPEGNO 198 2/11/2012 DETERM. IMPEG. n. 198 30/10/2012 IMM. ESECUTIVA ESENTE DA BOLLO	IMPORTO 915,59
03 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU		NETTO Cod.Gest. 1331 915,59
BAROLO PIERO VIA CALMAGGIORE 448 31100 TREVISO C.F. BRLPTR43M14F904M IBAN: IT2600503512002063570354049	TV RIMBORSO TASSA CONGRUITA' PARCELLA SINDACO IMPEGNO 198 2/11/2012 DETERM. IMPEG. n. 198 30/10/2012 IMM. ESECUTIVA ESENTE DA BOLLO	IMPORTO 949,58
03 BONIFICO BANCARIO ALTRI ISTITU		NETTO Cod.Gest. 1331 949,58



TOTALI	IMPORTO	1865,17
	NETTO	1865,17

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

N. 714 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **25/07/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **25/07/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

